



Il Corriere del Commercialista

IL MAGAZINE

online



Corriere del Commercialista

è la rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



In copertina il golfo di Napoli dall'Ospizio Marino (Via Posillipo)
Per gentile concessione della guida "Napoli insolita e segreta", edizioni Jonglez.
Foto di Valerio Ceva Grimaldi

04

Gli "Aiuti di Stato" e le dichiarazioni dei redditi 2021

Antonio Esposito

06

La tavola periodica dei contribuiti a fondo perduto e dei bonus e agevolazioni in crediti di imposta

Michele Lo Sardo

12

PNRR, #Nextgenerationitalia e digitalizzazione della PA

Vincenzo Tiby

14

ZES: dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in arrivo 630 mln di euro

Liliana Speranza

16

Grandi opportunità per la ripresa economica post Covid

Anna Lepre

18

Commercialisti & Sanità

Fabio Cecere

20

Covid e professione: ecco le ragioni di una necessaria riorganizzazione dello studio

Giovanni Tomo

22

Il sistema bancario dopo l'emergenza sanitaria

Gennaro Fusco

25

La mancanza di candidature qualificate per gli enti locali

Paolo Longoni

28

Class action: la nuova ritualità e i possibili risvolti nell'ambito della difesa tributaria

Stefania Linguerri

31

Sui crediti d'imposta non spettanti e inesistenti serve chiarezza per legge

Paola Coppola

33

La finanza sostenibile fra opportunità e vincoli.

Il caso Acea SpA

Arturo Capasso

36

L' Evoluzione nel mondo delle criptovalute: i paesi emettono le valute digitali

Bianca Bosco

38

Notifica della sentenza tributaria e decorrenza del termine breve

Renato Polise

40

IMU, i magistrati tributari di Caserta sconfessano la Corte di Cassazione per i coniugi con residenze separate

Giuseppe Perdesoli

Gli “Aiuti di Stato” e le dichiarazioni dei redditi 2021

a cura di **Antonio Esposito**

**Dottore Commercialista e Revisore Legale
Segretario Commissione agevolazioni
finanziarie nazionali e agevolazioni
finanziarie regionali Odcec Napoli**



L'anno 2020 si caratterizza per le delibere del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 che proclamano lo stato di emergenza in conseguenza al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per undici mesi dell'anno 2020, ossia dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. A fronte di tali delibere sono stati adottati:

- provvedimenti limitativi dell'esercizio di attività imprenditoriali e professionali e
- politiche espansive finalizzate a riconoscere misure a favore di numerosi contribuenti mediante crediti d'imposta, contributi, deduzioni, minori imposte dovute, etc.

Alcune di queste misure costituiscono Aiuti di Stato e, pertanto, sussiste l'obbligo di registrazione al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito definito R.N.A.); altre, non costituendo Aiuti di Stato, non vanno registrate al R.N.A.

Una misura di favore, affinché sia qualificabile quale Aiuto di Stato, deve presentare le seguenti caratteristiche (comunicazione UE 19.7.2016 n. 2016/C 262/01):

- A.** essere concessa dallo Stato o comunque mediante risorse statali,
- B.** favorire alcune imprese o alcune produzioni,
- C.** falsare la concorrenza,
- D.** incidere sugli scambi tra Stati membri.

Pertanto, possiamo distinguere:

A. Le misure che non presentano le caratteristiche di aiuti di stato

Dette misure non vanno registrate al R.N.A. e sono, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- a. il credito d'imposta ricerca e sviluppo** (ex D.L. 145/2013, art. 3), in quanto “costituendo l'agevolazione in esame una misura di **carattere generale**, la stessa **non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis** (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), **né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”** di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014” (cfr. Circ. A.E. 16 marzo 2016, n. 5, § 6, ultimo capoverso),
- b. il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione** (ex L. 160/2019, art. 1, co. 198 ss.), in quanto “... il citato credito d'imposta, introdotto dalla legge di bilancio per il 2020, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.” (cfr. anche Risposta interrogazione parlamentare 13 febbraio 2020, n. 5-03577 Currò: Cumulo delle agevolazioni fiscali per PMI e Start-up). Va invece indicata la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 in quanto, tale maggiorazione, costituisce Aiuto di Stato (codice aiuto 61),
- c. il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** (ex L. 160/2019, art. 1, co. 185 ss. e L. 178/2020, art. 1, co. 1051 ss.) in quanto “La formulazione della norma relativa al credito di imposta industria 4.0 sembra costituire una misura di **carattere generale**, pertanto la stessa **non rileva ai fini del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione”** di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 Giugno 2014, e non sembra idonea ad incidere sulla concorrenza, ai



sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 TFUE" (cfr. A.E. 16.09.2020, Risposta n. 360)";

B. Le misure che presentano le caratteristiche di aiuti di stato

Dette misure vanno iscritte al R.N.A. e le distinguiamo in aiuti individuali:

I. subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- a. i decreti di concessione dell'agevolazione sottoscritti dalla Regione Campania sull'avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti nei seguenti ambiti "Sistema produttivo della Cultura" e "Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale" (POR CAMPANIA FESR 2014-2020, asse prioritario 3 "Competitività del sistema produttivo") di cui al BURC 31.07.2018, n. 53,
- b. i decreti di ammissione alle agevolazioni sull'avviso pubblico denominato "Aiuti alle MPMI operanti nel settore del commercio" di cui al BURC 03.01.2020, n. 1,
- c. i decreti di concessione dell'agevolazione una tantum sull'avviso pubblico a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da "covid-19" di cui al BURC 14.04.2020, n. 78.

Gli aiuti di stato individuali riconosciuti a fronte di queste tre misure sono stati già iscritti al R.N.A. a cura del Soggetto concedente in ossequio alla normativa vigente secondo cui "Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro." (cfr. D.Mi.S.E. 31.05.2017, n. 115, art. 9, co. 1);

II. non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione che sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (cfr. D.Mi.S.E. 31.05.2017, n. 115, art. 10, co. 1).

Due elenchi di misure agevolative da indicare su iniziativa dei contribuenti sono fornite nelle istruzioni ai modelli REDDITI SC21 (pagg. 278 e 279), REDDITI SP21 (pagg. 237-238), REDDITI PF21, fascicolo 3 (pagg. 136 e 137) e IRAP21 (pag. 86) alle quali si rinvia.

Detta comunicazione deve avvenire mediante un'attenta compilazione dei righe:

- RS401 e RS402 delle dichiarazioni Redditi SC21, REDDITI SP21 e REDDITI PF21 e
- IS201 e IS202 della dichiarazione IRAP21

in quanto:

- "... qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, ..., con conseguente incongruenza dell'importo dell'aiuto individuale iscritto in RNA, potrà (sarà tenuto a) presentare una dichiarazione integrativa con l'importo corretto A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell'aiuto individuale." (cfr. A.E. 15 aprile 2021, n. 26);
- "La mancata indicazione dell'importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall'articolo 17 del citato regolamento, il quale prevede al comma 2 che "Pirandempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento ... determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale" (cfr. Risposta interrogazione parlamentare 23 giugno 2021 – Comm. Finanze – 5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e bonus ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica).

MISURE 2020 A FAVORE DEI CONTRIBUENTI

AIUTI DI STATI

AIUTI DI STATO DA COMUNICARE IN DICHIARAZIONE REDDITI SC/SP/PF21 – IRAP21

La tavola periodica dei contributi a fondo perduto e dei bonus e agevolazioni in crediti di imposta

a cura di **Michele Lo Sardo**

Commercialista e revisore dei conti



Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante da pandemia da Coronavirus, sono state introdotte numerose misure emergenziali finalizzate al sostenimento del sistema economico a favore di famiglie, lavoratori e imprese. Senza volerle elencare tutte si ricorda da marzo 2020 il decreto "Cura Italia", il decreto "Rilancio", quello "Ristori", "Ristori bis", ter e quater, per poi continuare ad oggi e non concludersi, con molta probabilità, con il decreto "Sostegni" del 2021 ed di recente approvazione il "Sostegni bis". Oggi con un occhio rivolto al passato ed uno in avanti, addentrando nella ragnatela dei vari interventi agevolativi, bonus di ogni genere e crediti d'imposta vari, possiamo realmente affermare, che si sono ancor più accentuate le difficoltà a carico del sistema imprenditoriale, alla luce delle informazioni obbligatorie dovute in dichiarazione dei redditi. Nonostante tutti i buoni propositi di favorire una ripresa o sostenere le numerose imprese trovate in difficoltà, non si può non riscontrare una fitta, complessa e reticolata evoluzione normativa che ha portato un appesantimento degli adempimenti posti a carico dei professionisti. L'obiettivo di questo elaborato è di articolare schematicamente ed in maniera esaustiva, chiara e di facile interpretazione le informazioni da fornire in seguito all'erogazione dei contributi ricevuti tramite questi decreti, o alla maturazione del diritto al credito di imposta, fornendo la possibilità agli operatori, di non errare nel corso della compilazione dei Modelli Redditi 2021, PE, SP e SC 2021, cercando di non tralasciare nulla al caso.

E' da evidenziare che tutti i sostegni, contributi e indennità erogate a titolo emergenziale, a qualsivoglia soggetto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte, sia ai fini delle imposte Irpef/Ires che ai fini Irap.

Di seguito si analizzano tra tutte le misure di maggior rilievo per sostenere il fabbisogno di liquidità delle imprese per favorirne la continuità operativa, quali i contributi a **fondo perduto**. Pertanto:

- L'art 25 del decreto Rilancio, riconosceva un contributo ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. La condizione di accesso al sostegno era la riduzione di almeno 1/3 dell'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto Aprile 2019, per i soggetti con ricavi fino a cinque milioni; e su tale differenza si aveva diritto ad un contributo compreso tra il 10% fino al 20% a seconda del fatturato
- Con il DL 104/2020 "Decreto di Agosto" era previsto un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali presenti nei centri storici o città metropolitane verificando la sussistenza rispettivamente della presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore, o pari a quella dei residenti, parametrando il calo del fatturato di Giugno 2020 inferiore di un terzo rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo del contributo spettante variava tra il 15% e il 5% commisurato alla differenza dei fatturati di giugno 2019 e 2020.

- I DL 137/2020 e DL 149/2020 avevano introdotto nuove misure di sostegno denominate “Ristori” e “Ristori Bis”, che prevedevano un nuovo contributo per determinate settori economici come da elenco contenuto nell’all. 1 del decreto. L’elenco delle attività in base ai decreti del ristori bis ter e quater sono state di volta in volta variati. Il contributo per chi aveva già ricevuto il precedente F.P. da decreto “Rilancio” era pari al medesimo moltiplicato una percentuale variabile dal 50% al 400% secondo quanto previsto per ogni singolo codice ATECO. Per chi invece non aveva presentato istanza, il nuovo contributo era determinato in due fasi: nella prima si determinava il calcolo in base alla differenza tra i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020 secondo le percentuali valide per il “Rilancio”. La seconda fase prevedeva il risultato del calcolo della prima fase moltiplicato, come già detto, per una percentuale prevista per i singoli codici ATECO. In più il “Ristori Bis” aveva previsto un ulteriore incremento del contributo del 50% per le cosiddette regioni a rischio, arancioni e rosse.
- Con il Decreto Natale (DL 172/2020 art. 2) è stato varato un ulteriore contributo destinato esclusivamente ai soggetti le quali attività rientrano a determinati codici ATECO quali ristoranti, bar e gelaterie che hanno subito ingenti danni dalle chiusure nel periodo delle festività natalizie.
- Il DL.41/2021 “Decreto Sostegni” aveva previsto un’ulteriore agevolazione a fondo perduto, che a differenza dei precedenti ristori e aiuti, modificava i parametri temporali del calo di fatturato e compensi non utilizzando quali riferimento un ristretto periodo temporale ma riferendosi agli interi anni 2019 e 2020, la cui differenza tra la media mensile doveva essere al di sotto del 30%, e non più come i precedenti decreti parametrata ad 1/3 (33,33%). L’ammontare del contributo era determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. Le percentuali su cui calcolare l’importo spettante variavano dal 60% fino al 20% a seconda degli scaglioni dei ricavi conseguiti.
- Le ultime novità in tema di fondo perduto sono esplicitate dal DL 73/2021 noto come “Sostegni Bis” che prevede sostanziali ed importanti quanto complesse modifiche, sia in termini di accesso che compilative delle medesime istanze, da presentarsi entro il 2 settembre 2021. Si delineano tre differenti possibilità di calcoli e di erogazione, che da un lato favorisce l’allargamento della platea dei beneficiari, ma aumenta altresì i rischi e le trappole che si celano successivamente la trasmissione dell’istanza.
 - a) La prima modalità di contributo segue le modalità del primo “sostegni, ed è corrisposto in automatico, naturalmente i destinatari sono coloro che hanno già beneficiato del Bonus del precedente decreto sostegni.
 - b) La seconda modalità, vera e propria novità, riguarda il contributo a fondo perduto per le “attività stagionali”. Si rivolge a tutti coloro in possesso di partita IVA attiva entro il 26 maggio 2021 che non hanno potuto aderire al precedente “decreto sostegni”.
La novità è lo spostamento temporale del calcolo del calo del fatturato, sempre del 30%. In questo decreto, i riferimenti temporali su cui verificare il calo del fatturato, è il periodo intercorrente tra Aprile 2019 Marzo 2020, rispetto al periodo Aprile 2020 Marzo 2021.



Le percentuali aumentano, e variano dal 90% fino al 30% seguendo lo stesso schema a scaglioni riferito ai ricavi/compensi 2019 del precedente, semprechè non si abbia avuto accesso al decreto sostegni.

E’ da valutare anche l’ipotesi per coloro che hanno già ricevuto i contributi derivanti dal Decreto Sostegni, ricalcolando secondo le nuove modalità di cui sopra e, nel caso si abbia diritto ad un contributo maggiore, presentare nuova istanza per richiedere la differenza spettante. E’ fondamentale sottolineare tra le novità presenti nell’istanza la compilazione obbligatoria di una serie di informazioni più o meno complesse tese a render noto, secondo le disposizioni europee del Temporary Framework, una serie di informazioni sul benessere economico dell’attività, indicando, altresì, gli Aiuti di Stato già fruiti al fine di verificare l’eventuale superamento del limite imposto.

- c) Il terzo contributo è il cosiddetto “Perequativo” per il quale ad oggi, si conosce poco o nulla. Unica informazione certa è che non bisogna tener conto della riduzione del fatturato bensì, il calo degli utili. Il beneficio sarà rivolto a tutti i soggetti attivi al 26/05/2021 che svolgono attività d’impresa il cui risultato economico d’esercizio 2020 è peggiore rispetto a quello del relativo anno 2019. Ai fini dell’ottenimento del contributo dovrà essere presentata apposita istanza, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 sarà inviata entro il 10 settembre 2021. **E’ da segnalare che probabilmente per l’erogazione di detto contributo, si renderà necessaria da parte dell’agenzia delle Entrate attivarsi per un accertamento sostanziale o di una verifica generale per l’ottenimento del diritto all’erogazione.**

Oltre ai detti Decreti e relative istanze di fondo perduto, senza alcun dubbio hanno attirato l’attenzione delle Partite Iva i diversi **crediti d’imposta** volti a fronteggiare i gravi effetti provocati dal Covid-19, di seguito si propone un riepilogo che possa al meglio chiarire e semplificare il susseguirsi frenetico degli stessi. Si premette che i crediti che saranno citati sono tutti utilizzabili in compensazione, nella dichiarazione dei redditi e cedibili, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021.

- Tra i primi sicuramente si ricorda quello relativo alle spese di sanificazione degli ambienti e all’acquisto di dispositivi di protezione riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi ed enti non commerciali affinché in piena sicurezza,

a chi fosse concesso, continuare la propria attività. Il credito maturato in compensazione ammontava dapprima al 60% delle spese sostenute per poi essere a sua volta ridotto al 47,1617% del medesimo credito spettante. Tale credito con il decreto "Sostegni Bis" verrà ulteriormente abbassato alla soglia del 30% delle spese sostenute nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2021.

- E' stato istituito un credito di imposta per interventi e investimenti per i lavori di "messa in sicurezza" degli ambienti di cui all'art.120 del Decreto Rilancio in materia di adeguamento degli ambienti di lavoro. Agevolazione riferita ai soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico che effettuano interventi agevolabili, quali rifacimento spogliatoi, mense e spazi medici oppure investimenti agevolabili per i quali si intende l'acquisto di termoscanner o software che consentono lo svolgimento dell'attività in smartworking. Tale credito ammonta al 60% della spesa totale che non può superare un massimo di 80.000€.
- Tra le agevolazioni maggiormente mutate nel tempo è sicuramente quella relativa al credito d'imposta sulle locazioni immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda. L'art 65 del Decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di fruire, per soggetti esercenti attività impresa, (negozi e botteghe) di un "credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale c/1". Successivamente con il Decreto Rilancio si introduce un nuovo credito per tutti i soggetti, inclusi professionisti ed ENC, del 60% dei canoni di locazione, del 30% per canoni di affitto d'azienda, dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e giugno per le attività stagionali. Requisito necessario è la riduzione di almeno il 50% dei ricavi/compensi dei mesi interessati 2020 rispetto a quelli 2019. Con il "Decreto di Agosto", il D.L. Ristori e la legge di Bilancio 2021, osserviamo rispettivamente un prorogarsi dei mesi a disposizione per la richiesta di tale credito fino a giugno prima, poi dicembre 2020 fino ad aprile 2021 eliminando anche il limite del volume ricavi/compensi registrati nel 2019. Tra le novità del Decreto Sostegni Bis, riscontriamo un'ulteriore modifica alla suddetta agevolazione, in relazione al riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, un calo del fatturato medio mensile del periodo aprile 2020 / marzo 2021 pari almeno del 30% rispetto al corrispondente periodo precedente. E' stato introdotto dalla Legge di Bilancio anche un'agevolazione per i le locazioni per immobili ad uso abitativo, il Bonus affitto Covid 2021.



Consta di un contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre il canone di affitto agli inquilini e corrisponde al 50% della riduzione del canone, fino a un massimo di 1200 euro annuo, salvo preventiva rinegoziazione del contratto sottoscritto a partire dalla data del 29 ottobre 2020 (DL 137/2020 art. 9-quater, Legge di Bilancio 178/2020, DL 41/2021 art. 42).

- Il "DL Rilancio" ha previsto il credito di imposta per due tipologie di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Uno che riguarda gli investitori, che hanno effettuato tra maggio e dicembre 2020, conferimento in denaro in esecuzione di aumenti di capitale, possono usufruire di un credito pari al 20% dei conferimenti. Il secondo invece riguarda le società conferitarie che possono usufruire dell'agevolazione per gli aumenti del proprio capitale, in particolare "è riconosciuto un credito del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale" (Art 26, comma 8, DL 19.05.2020)
- Il nuovo Decreto Sostegni Bis, in particolare con l'art.8, renderà operativo il credito d'imposta per le rimanenze in magazzino. Consisterà per gli esercenti attività impresa operanti nell'industria tessile e della moda, calzaturiera e pelletteria, il 30% del valore delle rimanenze finale di magazzino.
- La Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al periodo d'imposta Dicembre 2022 il Bonus Formazione 4.0. Il credito è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dall'attività esercitata di recuperare, tra 50 % e il 30% a seconda della grandezza dell'impresa, le spese relative alla formazione del personale.
- Il DL 18/2020 art.98 e il DL 34/2020 art.186 hanno modificato il Bonus per le spese pubblicitarie già previsto dall'art.57 -bis del DL 50/2017, concedendo prima il credito d'imposta pari al 30% degli investimenti per poi aumentare la soglia al 50%. L'agevolazione si sostanzia in un credito connesso alle campagne pubblicitarie attraverso i canali di stampa, anche online, e di emittenti televisive. Il DL 99/2021 ha introdotto nuove modifiche in merito al credito di imposta per le commissioni derivanti dall'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. Dal primo luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 il credito sulle commissioni è stato incrementato fino al 100% a fronte del 30 % delle disposizioni precedenti. In più si lega a questo, il bonus per coloro che acquistano o noleggiano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, per un importo massimo di spesa di 160 euro è riconosciuto un bonus secondo una classificazione in base ai redditi, pari al 70 %, 40% e 10 %.
- E' sempre valido il Bonus Mezzogiorno, il quale prevede agevolazioni per investimenti relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito d'imposta è commisurato al costo complessivo dei beni, nel limite massimo, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese. L'importo ammonta al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna e al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise. Se fin ora sono state elencate tutte agevolazioni riguardanti

le attività d'impresa e partite IVA è giusto altresì evidenziare i bonus che hanno favorito le famiglie in difficoltà.

- Sicuramente tra i bonus il bonus "vacanze" ha come obiettivo favorire l'incremento del turismo locale e le attività stagionali, come alberghi e strutture ricettive e favorire un settore fortemente bastonato. Consta di un contributo fino a 500 euro per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro, da utilizzare in un'unica soluzione come sconto immediato nella misura dell'80% e il restante 20% da utilizzare come credito d'imposta in sede di dichiarazione. Per l'operatore turistico/albergatore lo sconto applicato al cliente è rimborsato sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione o cedibile anche a istituti di credito.
- Per il periodo estivo è stato varato il Bonus servizi baby sitting e centri estivi 2021, destinato a quelle categorie di lavoratori necessariamente obbligati ad iscrivere i propri figli (minori di 14 anni e disabili) a campi estivi o assumendo una baby sitter. Il contributo è di importo pari al massimo di 100 euro settimanali per famiglia.
- Per i lavoratori dipendenti è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021 un bonus che ammonta, in base alla loro fascia di reddito, a scaglioni tra 26.600€ e 40.000€, una somma tra i 100 e gli 80 euro. In più un ulteriore bonus IRPEF di 480€ per i lavoratori con reddito di 28.000€.

- Il DL 79/2021 ha istituito l'erogazione del **cd. assegno ponte**, per i nuclei familiari con minori a carico che non hanno diritto agli assegni familiari. L'importo mensile è stabilito in forma tabellare in funzione dell'ammontare dell'ISEE, fino ad un massimo di 50.000 €, e in base al numero dei figli a carico.

Dopo una panoramica seppur breve e parziale delle agevolazioni succedutesi nel corso del 2020, si evidenzia l'obbligo diffuso e generalizzato per una serie di agevolazioni e crediti di imposta di indicazione in Unico degli identificativi degli aiuti richiesti. Ogni singolo aiuto ha codici, sezioni e righe diversi, per di più è stato istituito il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS al fine di informare il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" affinché vengano effettuate le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo. Per ciascun aiuto, quindi, va compilato un ulteriore rigo, il RS401, indicando il relativo codice identificato rilevato dalla tabella "Codici aiuti di Stato" totalmente diversi dai codici usati precedentemente per la compilazione dei quadri RE, RF, RG, RU e LM già presenti nella dichiarazione. Per questo motivo, si schematizza in tabelle, consentendo una consultazione rapida e permettere una visione d'insieme più fruibile, chiara e semplificata per la immediata indicazione e risoluzione degli adempimenti richiesti

	BONUS FISCALE	NORMA	Informativa Quadro Unico					R.N.A.	codice	F24
			RE	RF55	RG10/22	LM2	LM33	RS401	RU1	Codice Tributo
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO	DECRETO RILANCIO	DL 34/2020 art. 25	col.1	83	27/47	col.1	col.1	20		6941
	DECRETO RISTORI	DL 137/2020 art. 1	col.1	83	27/47	col.1	col.1	20		6941
	DECRETO RISTORI BIS	DL 149/2020 art. 2	col.1	83	27/47	col.1	col.1	20		6941
	DECRETO AGOSTO	DL 104/2020 art. 59	col.1	83	27/47	col.1	col.1	22		6941
	DECRETO NATALE	DL 172/2020 art. 2	col.1	83	27/47	col.1	col.1	28		6941
	DECRETO SOSTEGNI	DL 41 /2021 art.1	col.1	83	27/47	col.1	col.1	20		6941
CREDITI D'IMPOSTA	spese sanificazione e dispositivi protezione	DL 34/2020 art. 125		99	99				H9	6917
	spese adeguamento ambienti lavoro	DL 34/2020 art. 120		99	99	col.2	col.2	63	I6	6918
	canoni locazione (botteghe e negozi marzo)	DL 18/2020 art. 65		99	99	col.2	col.2	999	I1	6914
	canoni locazione (uso non abitativo e affitto azienda)	DL 34/2020 art. 28		84/99	99	col.2	col.2	60	H8	6920
	Rafforzamento patrimoniale imprese medie-investitori	DL34/2020 art.26		99	99	col.2	col.2	64	I2	
	Rafforzamento patrimoniale imprese medie-conferitarie	DL34/2020 art.26		99	99	col.2	col.2	65	I3	
	Rimanenze magazzino	DL 34/2020 art. 48 bis		99	99	col.2	col.2		I5	
	Formazione 4.0	Legge 178/2020, art. 1		99	99	col.2	col.2	54	F7	6897
	investimenti pubblicitari	DL 50/2017 art. 57-bis		99	99	col.2	col.2	56	E4	6900
	BONUS MEZZOGIORNO	Legge 178/2020, art. 1		99	99	col.2	col.2	61	C4	
	Bonus vacanze (730/2021 cod. E83 o RP83)	DL34/2020 art.176		99	99				I7	6915
	Bonus "Pos"	DL n 124/2019 art. 22		99	99				H3	6916

Tabella Codice Aiuto di Stato	
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali
2	Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell'art. 44 TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital
3	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in Start-Up innovative
4	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale
6	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016
7	Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali
8	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 D.Lgs. 112/2017 del predetto decreto
9	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 TUIR
10	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali
11	Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori
12	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale
13	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali
14	Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia
15	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato
16	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova
17	Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia
19	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia
20	Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19
21	Riduzione versamenti tributari per Lampedusa e Linosa
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
24	Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19
25	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti nelle ZES
26	Riduzione versamenti tributari nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione
50	Credito d'imposta Finanza sociale/Banche
51	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015
52	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia
53	Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ZES
54	Credito d'imposta Formazione 4.0
55	Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante
56	Credito d'imposta Investimenti pubblicitari
57	Credito d'imposta DTA banche in liquidazione coatta amministrativa
58	Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici
59	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/ZLS (zone logistiche semplificate)
60	Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

61	Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
62	Credito d'imposta attività di ricerca e sviluppo nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017
63	Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro
64	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori)
65	Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società conferitarie)
66	Credito d'imposta investimenti nel territorio del comune di Campione d'Italia
999	Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati

Si osservi l'obbligo, dell'inserimento preciso e puntuale di tutte le agevolazioni percepite, nei modelli dichiarativi, che appesantiranno il nostro lavoro in questo periodo.

E' chiaro lo scopo dell'Agenzia delle Entrate di voler appesantire gli oneri a carico del contribuente, e di conseguenza ribaltarli su di noi, come se l'attuale situazione, tra adempimenti ordinari, straordinari, termini perentori per l'esecuzione di taluni adempimenti già estremamente complesso, non sia già di per se eccessivamente pesante.

Si pensi solo che l'omessa compilazione dei quadri, non comporta la possibilità di sanare la stessa omissione con un versamento a titolo sanzionatorio, bensì comporta l'indebita perce-

zione della somma riconosciuta in quanto gli stessi dati vanno a confluire nel Registro degli aiuti di Stato, e conseguenziale la restituzione delle somme. E' notorio, che le informazioni sui vari contributi erogati sono perfettamente conosciute dall'Agenzia delle Entrate, in quanto gli stessi sono stati erogati sulla base di specifica istanza che i contribuenti hanno inviato all'Agenzia delle Entrate, che, verificati i requisiti formali, ha anche materialmente provveduto ad effettuare i relativi pagamenti. Ciò nonostante non è in grado di comunicare all'R.N.A (Registro Nazionale Aiuti di Stato) o predisporre automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata i dati richiesti riducendo al minimo la possibilità di errore.



PNRR, #Nextgenerationitalia e digitalizzazione della PA

a cura di **Vincenzo Tiby**

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



Il punto di partenza è l'entità delle risorse stanziare pari a euro 9.750mld. Questa cifra dovrebbe garantire la buona riuscita della digital transformation della Pubblica Amministrazione.

Ma entriamo nel dettaglio. Degli oltre 11mila data center distribuiti su tutto il territorio nazionale, il 95% è in carenza di sistemi di sicurezza, affidabilità e capacità elaborativa. Con

approccio cloud first, tutti i dati migreranno su server gestiti dal Polo Strategico Nazionale, struttura privata o ibrida localizzata sul territorio nazionale. In alternativa, sempre in cloud, la migrazione è prevista su server di operatori certificati da un team di esperti. Previsto anche un ecosistema di imprese start up per la produzione di software. Obiettivo finale la creazione di una piattaforma nazionale dati, che eviterà al cittadino



di fornire più volte la stessa informazione a diverse Amministrazioni. L'Italia avrà modo di partecipare al progetto europeo Single Digital Gateway che è la sintesi di un insieme di procedure e servizi di particolare interesse, come ad esempio la possibilità di richiedere un certificato di nascita on line da qualsiasi Nazione europea. Per il cittadino, che spesso subisce l'upgrade tecnologico della PA, saranno previsti rafforzamenti dei servizi di notifiche digitali, normalizzate le transazioni attraverso l'utilizzo di PagoPa e potenziato il sistema dell'identità digitale attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di identità elettronica (CIE). Al fine di garantire idoneo approccio con cotanta tecnologia, per i meno abbienti, per gli anziani e per ogni soggetto diversamente integrato nel sistema sociale, è stato istituito il Servizio Civile Digitale, composto da mille facilitatori volontari (per la maggior parte giovani), scelti sulla base di comprovate esperienze. Il tutto rientra tra gli obiettivi del programma "Repubblica Digitale", promosso per contrastare il divario digitale, anche di natura culturale, rispondendo pienamente all'obiettivo principale del Servizio Civile che investe sempre più sui giovani, sulla loro formazione e sul loro ruolo di cittadini attivi.

Capitolo importante dedicato anche alla cyber security. Frodi, ricatti informatici, attacchi terroristici, sempre più frequenti, rendono necessario il potenziamento dei sistemi di difesa degli apparati informatici della PA e delle imprese di interesse nazionale. Sarà creato un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica a tutela dei digital asset pubblici.

L'innovazione si sa deve essere però accompagnata da adeguato sistema di riforme, che garantisca soprattutto semplificazione ed efficienza. Snellimento delle procedure di acquisti, con istituzione di white list per fornitori certificati, costituzione di newco per il software development & operations management, a supporto delle Amministrazioni Centrali e Locali. La migrazione dei dati in cloud favorirà sempre di più approcci Operating Expense (OPEX) rispetto a quelli Capital Expenditure (CAPEX), della serie dall'era degli asset a quella dell'as a service.

Ma capitolo essenziale della modernizzazione digitale della PA, passa necessariamente dalla riqualificazione e rivalutazione del patrimonio delle risorse umane. Le procedure di selezione saranno efficientate con la creazione di un unico archivio con l'80% dei dati di tutte le PA entro il 2023, curriculum, specializzazioni e quant'altro utile. Prevista task force di mille professionisti digitali con contratti temporanei (tre anni) a sostegno dell'implementazione digitale. Reskilling ed upskilling del personale attraverso corsi full immersion, potenziamento del remote working e della formazione delle competenze innovative. Accesso, reclutamento e valorizzazione delle competenze, con snellimento delle procedure di assunzione, buona amministrazione, semplificazione delle procedure con eliminazione di inutili adempimenti. Rafforzamento delle prospettive di carriera dirigenziale con opportune analisi di performance e rafforzamento della mobilità tra Enti.

Previsti contratti triennali per 1600 laureati, 750 diplomati specializzati e 3000 diplomati a supporto di progetti afferenti il comparto Giustizia. 16500 laureati in legge, economia e scienze politiche assunti a tempo determinato per lo staff tecnico del Processo. Per la gestione di queste risorse umane e finanziarie previsto l'impiego di 1500 coordinatori esperti. Ma a proposito di Giustizia, elefantiaca e talvolta inappropriata

per un Paese civile come l'Italia, previste anche risorse per il rafforzamento degli Uffici di Processo Giustizia Amministrativa con assunzione di 250 funzionari e 90 assistenti a supporto di:

- Consiglio di Stato;
- Tar Lazio;
- Tar Lombardia;
- Tar Veneto;
- Tar Campania;
- Tar Sicilia.

Il contenzioso amministrativo dovrebbe garantire maggiore efficacia con riduzione dei carichi pendenti.

E il Commercialista Digitale? Dopo aver dato grande prova di idoneità tecnologica nell'ultimo ventennio, contribuendo con il proprio operato telematico ed a proprie spese, all'efficientamento dei procedimenti amministrativi pubblici, auspica semplicemente che dopo la digital transformation di Agenzia Entrate, Registro Imprese, INPS, INAIL e Guardia di Finanza e con il potenziamento dello Sportello Unico Attività Produttive, con maggior utilizzo dell'intelligenza artificiale, siano garantiti tempi brevi nell'espletamento delle procedure, con reale applicazione del meccanismo del silenzio assenso a garanzia di una reale velocizzazione dei procedimenti burocratici. Della serie si è lavorato tanto ed è giusto anche pretendere risposte efficienti, altrimenti si rischia di destinare denari per potenziare sistemi e procedure a discapito della reale pubblica fruibilità della tecnologia.



ZES: dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in arrivo 630 mln di euro

a cura di **Liliana Speranza**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



Semplificazione e agevolazioni fiscali per attrarre i grandi investitori nazionali e internazionali, occorre con urgenza la nomina dei commissari straordinari.

Le Zone Economiche Speciali, sono delle aree territoriali contraddistinte da un regime giuridico particolare, attraverso un sistema giuridico/economico diretto a favorire la crescita delle imprese ed attrarre investimenti nazionali ed internazionali, favorendo scambi con l'estero. Attualmente sono presenti oltre 4500 Zes nel mondo ed in Europa circa 70. Gli interventi legislativi, che rendono speciali queste zone variano a seconda del Paese, con esenzioni doganali, semplificazioni burocratiche, flessibilità dei rapporti di lavoro, aiuti economici, misure fiscali di sostegno. Il legislatore italiano, con la legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha istituito nel nostro paese le Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento avrebbero potuto beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Successivamente con il DPCM 25 gennaio 2018 è stato adottato il Regolamento recante l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) nelle regioni italiane, meno sviluppate, così come individuate dalla normativa europea: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in particolare nelle aree che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica. In seguito, il decreto-legge n° 135 del 14 dicembre 2018, convertito in legge n° 12 dell'11 febbraio 2019, ha compreso due misure che hanno riguardano le ZES, in particolare i vantaggi fiscali con la possibilità per le imprese di sospendere l'IVA e i dazi doganali per le merci che saran-

no stoccate all'interno di suddette aree e la semplificazione dei procedimenti amministrativi (ambientali, autorizzazioni paesaggistiche, in materia edilizia, concessioni demaniali portuali). Per sostenere le ZES, con il decreto-legge n° 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge n° 58 del 28 giugno 2019, sono stati stanziati 300 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione per gli anni 2019-2020-2021. Nell'ambito delle misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale introdotte dal c.d. decreto Semplificazioni (D.L. n. 76 del 16 luglio 2020), sono state previste alcune importanti semplificazioni al quadro normativo applicabile alle Zone Economiche Speciali (ZES) al fine di garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani di sviluppo strategico.

Finalmente, con il D.L. n. 77/2021, entrato in vigore il 1° giugno 2021, si inizia a ben sperare. Il decreto legge prova a far decollare le ZES, quindi, attraverso progetti speciali per la coesione territoriale previsti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza le risorse per la coesione passano dai 4,18 miliardi di euro stanziati dal precedente esecutivo, agli attuali 4,41 miliardi di euro. Vengono aumentati i fondi e individuate le agevolazioni fiscali a favore dello sviluppo delle zone economiche speciali. Previste, inoltre, procedure semplificate, come ad esempio, l'autorizzazione unica, il silenzio assenso, nonché una maggiore autonomia e nuovi poteri d'azione per i commissari straordinari. Le principali novità apportate alla disciplina delle ZES dal DL Semplificazioni hanno riguardato il ruolo e i poteri del Commissario straordinario del governo, finalizzati alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche legate all'attuazione dei piani di sviluppo strategico, nonché la possibilità di istituire nelle ZES delle zone fran-



che doganali intercluse, ai sensi degli artt. 243 e ss. del Codice doganale e dei correlati regolamenti delegati e di esecuzione. Ultimamente con il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 11/2021, è stata istituita anche la Segreteria di supporto ai Commissari delle Zone Economiche Speciali (ZES).

L'obiettivo è partire subito, per rendere le ZES uno strumento attrattivo per grandi investitori nazionali e internazionali, puntando a realizzare collegamenti tra le aree industriali, i porti, gli aeroporti e interporti, per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle aree interessate all'Europa e al resto del mondo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha destinato 630 milioni di euro per investimenti infrastrutturali volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l'attuazione delle ZES. Tali somme vanno ad aggiungersi, ai fondi già stanziati pari a 1,2 miliardi di euro per interventi sui principali porti del Mezzogiorno. Il decreto Legislativo, ha previsto interventi per garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché favorire l'insediamento di nuove imprese ed il consolidamento di quelle già esistenti. Il provvedimento introduce poteri reali ed estesi al commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione, con nomina fino al 31 dicembre 2026. I commissari, potranno assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Un interlocutore unico, dotato di poteri chiari e precisi, che esercita con una autorizzazione unica. IL PNRR prevede che i commissari siano l'interlocutore principale per gli attori economici interessati a investire sul territorio di riferimento. L'autorizzazione unica, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale, nella quale confluiscono tutti gli atti previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, viene rilasciata dal Commissario straordinario della ZES a conclusione di specifica conferenza di servizi. Alla conferenza di servizi vengono invitate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare lo sviluppo delle ZES. Per far decollare le ZES sono necessarie le infrastrutture per attrarre gli investitori nazionali e internazionali, dal 2017, anno in cui sono state istituite le ZES ad oggi, ben poco è cambiato per le otto aree che sarebbero dovute diventare motore propulsivo per lo sviluppo del Mezzogiorno. Il PNRR con l'introduzione di fondi dedicati alle infrastrutture, ha l'obiettivo ben preciso, di dare impulso per far partire le ZES, ferme ormai da quattro anni. Con la crisi, causata dalla recente pandemia, non è più possibile perdere ulteriore tempo. Con l'entrata in vigore del recente DL 77/2021, occorre che vengano nominati con urgenza i commissari straordinari per avviare gli investimenti. Le ZES possono, se gestite con tempestività e programmazione, rappresentare una grande opportunità per la ripresa generando sviluppo per l'intero Paese.

Grandi opportunità per la ripresa economica post Covid


a cura di **Anna Lepre**

Direttore Centro Studi Lepre Group



Ci stiamo lasciando alle spalle la pandemia da Coronavirus, e l'economia sta lubrificando nuovamente i suoi ingranaggi grazie alla caparbia, all'abnegazione e alla lungimiranza delle Imprese italiane, come anche ai contributi pubblici che sono serviti e serviranno nel prossimo futuro, a riavviare i motori di molte filiere tricolori e delle stesse eccellenze del made in Italy. Quello che non va dimenticato è che vi sono tante misure dello Stato a favore delle imprese e di chi si accinge ad avviare un'attività d'impresa che non sono affatto trascurabili in questo periodo storico.

Spesso sottovalutiamo questi incentivi anche grazie alla troppa burocrazia nella quale gravitano, ma è indubbio sottolineare la valenza di queste operazioni soprattutto adesso che l'economia sta provando a fare il salto di qualità. I mercati hanno subito un contraccolpo inaudito dalla pandemia sanitaria che ci ha obbligato ad intraprendere un approccio molto diverso anche con la stessa economia spicciola.



Le misure a cui ci riferiamo risalgono al periodo pre pandemia e sono incentivi alle imprese esistenti o in start-up che adesso hanno subito degli aggiornamenti dovuti ai tempi, all'incertezza globale, e alle criticità sopraggiunte. Per capirci, parliamo di:

Resto al Sud: finanziamenti fino a 200mila euro per l'avvio di nuove imprese. Il bando rivolto a giovani imprenditori del sud Italia con l'obiettivo di dare una spinta alla crescita economica del meridione. Prevede finanziamenti del 100% all'impresa, in parte a fondo perduto e in parte a tasso zero. La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 55 anni e che non siano già titolari di altra attività d'impresa attiva; residenti nelle regioni del Sud Italia: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L'altra misura riguarda il nuovo **"SELFIEmployment"**, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET (giovani che non studiano e non lavorano), donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). La misura è un fondo di micro-finanziamenti per la creazione e l'avvio di attività imprenditoriali, che concede prestiti senza interessi e senza necessità di garanzie reali o personali: include quindi anche chi non può accedere ai finanziamenti tradizionali. Dopo aver ricevuto il finanziamento, un tutor affianca le persone nella presentazione della domanda. Possono chiedere i finanziamenti anche imprese individuali, società di persone, società cooperative/cooperative sociali, associazioni profes-

sionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Il progetto finanzia iniziative su tutto il territorio nazionale.

Nel nostro elenco compare anche: **“ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero”** è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contribuito a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

Di qui si passa poi alle **START UP INNOVATIVE:**

Incentivi alle assunzioni: per le start up innovative è estesa la possibilità di assumere a tempo determinato. I contratti possono avere durata tra i 6 e i 36 mesi. Una volta raggiunti i 36 mesi, è possibile rinnovare i contratti per altri 12 mesi. Al termine di questi è necessario assumere a tempo indeterminato il proprio dipendente, se si vuole continuare a collaborare. Agevolazioni fiscali per chi investe in start up innovative: alle persone fisiche che investono o hanno investito in start up innovative nell’anno 2020 è riconosciuta una detrazione a fini IRPEF (ovvero calcolata sul reddito) pari al 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 di euro. Oltre tale soglia di investimento è prevista una detrazione pari al 30% fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro. Se invece è una società (persona giuridica) ad investire in una start up innovativa, anche questa gode di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la **‘Smart&Start’**: programma di finanziamento pubblico agevolato per progetti d’investimento presentati da start up innovative che prevedono programmi di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, che copre fino all’80% della spesa sostenuta dalla start up, con una maggiorazione al 90% per le imprese a maggioranza femminile o giovanile. Se le start up innovative destinatarie sono localizzate nel Mezzogiorno, il 30% del finanziamento è concesso a fondo perduto.

Se tutto ciò non bastasse c’è anche il **‘Credito d’Imposta’**

Numerosi sono i crediti d’imposta disponibili nel 2021 a sostegno di imprese e professionisti per favorire la ripresa economica nel post-Covid-19. Tra i principali, gli incentivi del Piano Transizione 4.0, rafforzati dalla legge di Bilancio 2021. Si tratta dei bonus per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e non, per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica e per la formazione 4.0. Ma anche agevolazioni ad hoc per il settore turistico, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, per gli investimenti pubblicitari e nel Mezzogiorno, nonché a favore delle PMI che decidono di quotarsi e per le operazioni di riorganizzazione aziendale. Nell’ambito di questi spetta un posto importante al Credito d’Imposta Sud: Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, la misura del credito di imposta è elevata al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.

Queste in sintesi le misure governative utilizzabili dalle imprese che intendono ripartire e tornare ad essere competitive sui mercati interni ed internazionali.

A noi Commercialisti l’onore e l’onore di traghettare il Sistema Paese fuori da questa sorta di mulinelli oceanici che hanno contribuito ad affondare svariate economie continentali. Il nostro Made in Italy impone una sfida importante che noi dobbiamo raccogliere e rilanciare al fianco di Imprese che hanno volontà, coraggio e lungimiranza. Quello dell’Italia è un PIL quotato in crescita esponenziale anche grazie ai mercati d’eccellenza e all’abilità che avremo nel promuovere, innovare e trasformare i sogni in realtà. Per questo le misure di cui abbiamo parlato rappresentano un buon mezzo per tornare a crederci; ma prima di tutto, prima degli incentivi e della liquidità esterna ai progetti imprenditoriali, c’è bisogno di una nuova anima d’impresa, un progetto nuovo ed ambizioso che vada al di là di tutto e soprattutto delle difficoltà di un momento storico come questo.



Commercialisti & Sanità

Parere su costi fissi sostenuti per l'emergenza Covid

a cura di **Fabio Cecere**

Commercialista e Revisore legale



Vice Presidente della Commissione Sanità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli

“**M**a cosa c'entrano i commercialisti con la sanità” questa è la domanda che ormai venti anni fa ci veniva fatta quando insieme ad un gruppo di colleghi proponemmo la costituzione della commissione scientifica in materia di sanità presso l'ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.

Erano i tempi della riforma del sistema sanitario quando in seguito alla riforma della costituzione finalmente si diede seguito al passaggio dal sistema sanitario nazionale a quello regionale.

All'inizio sembrava davvero tutto difficile da realizzare soprattutto dal punto di vista concettuale, l'approccio nel mondo della sanità non si era ispirato fin a quel momento ai principi dell'aziendalizzazione ed ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, soprattutto per il semplice motivo che si trattava di affrontare la salute pubblica con un sistema, un approccio ed un paradigma diverso da quello fino a quel momento utilizzato.

Da qui il percorso della specializzazione del dottore commercialista in materia sanitaria, un mondo totalmente diverso che non aveva mai affrontato il principio della aziendalizzazione nel settore della sanità sia pubblica che privata.

Nacquero in sostituzione delle Unità Sanitarie Locali, strutture del Servizio sanitario nazionale italiano, rimasta in uso anche

dopo il 1992, quando sono entrati in vigore le norme attuative della riforma sanitaria e quando il servizio ha assunto quello di tipo aziendale con la nuova sigla ufficiale ASL Aziende Sanitarie Locali.





Nacquero in seguito le Aziende Ospedaliere, totalmente autonome rispetto alle Aziende Sanitarie Locali e nacque tutto il sistema dell'aziendalizzazione privata con il sistema del così detto accreditamento presso il sistema sanitario regionale.

Il periodo di transizione e di creazione del nuovo sistema sanitario regionale durò quasi un decennio, in quanto non fu affatto semplice trasformare un sistema fondato su una centralizzazione in capo allo Stato centrale e trasferire le competenze ad ogni singola regione, basti pensare alla differenza esistente nelle varie regioni.

In questo ambito ha mosso i primi passi la commissione sanità dell'ordine dei dottori commercialisti di Napoli, primo ordine d'Italia che ha avuto l'intuizione che il ruolo del dottore commercialista fosse se non fondamentale ma necessario in quel periodo di transizione dove le figure che si erano occupati del sistema sanitario erano medici o burocrati pubblici, che non avevano le competenze da soli di poter far fronte a quel cambiamento epocale soprattutto di metodo più che di merito.

Sin da principio la commissione si è posta come punto di riferimento dell'amministrazioni pubbliche, delle aziende private e dell'intero sistema regionale sanitario.

L'esempio della costituzione della commissione sanità dell'ordine di Napoli è stata seguita anche a livello nazionale dove grazie anche alla esperienza di Napoli su proposta del Segretario del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti Achille Coppola si è insediata la commissione nazionale sanità del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, commissione che negli ultimi anni è stata punto di riferimento a livello nazionale delle varie commissioni degli ordini locali.

A far parte della commissione sanità del Consiglio Nazionale, in seguito divenuta coordinatrice, è stata designata dallo stesso Consiglio Carmen Padula, consigliere delegato dell'ordine di Napoli alla commissione sanità locale.

La commissione sanità dell'ordine di Napoli, ormai punto di riferimento per le varie istituzioni coinvolte nel sistema sanitario, ha intrapreso anche altre attività rendendosi partner con l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli della realizzazione di un Master di II° livello in Management delle Aziende Sanitarie, rivolto a tutti gli operatori del settore, in cui al modulo organizzato dalla commissione partecipano ormai stabilmente come docenti i componenti della commissione, master di cui è in programma la realizzazione della terza edizione che partirà il prossimo mese di settembre 2021.

La commissione ha allargato i propri confini annoverando ormai tra i suoi componenti non solo colleghi esperti nel settore sanitario, ma professori universitari, responsabili della sanità sia pubblica che privata, dirigenti di aziende sanitarie locali, avvocati esperti in amministrazione sanitaria.

Ultimamente in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per il Covid anche l'Associazione Italiana Ospedalità privata Campania ha chiesto un parere tecnico alla Commissione che come dice Fabio Rossi, Presidente Commissione sanità ODCEC Napoli, *“ha ribadito il ruolo fondamentale dei dottori commercialisti, per un servizio sanitario di qualità, della rete pubblico/privato”*. Infatti con il coinvolgimento della commissione su di un tema molto specifico *“Si è cercato di trovare una equa soluzione tecnica per ristorare, le aziende sanitarie private accreditate, dei costi fissi sostenuti per aver messo a disposizione le proprie strutture per l'emergenza Covid”*.

Il testo integrale del parere è allegato all'articolo.

Dopo quindi un ventennio siamo riusciti a dimostrare che i dottori commercialisti non solo c'entrano molto con la sanità, ma che ormai sono diventati dei punti di riferimento perché neanche il mondo sanitario può essere gestito senza efficienza, efficacia ed economicità.

Covid e professione: ecco le ragioni di una necessaria riorganizzazione dello studio

a cura di **Giovanni Tomo**

**Dottore Commercialista
e Giornalista Pubblicista**



In questi giorni si va diffondendo la concreta speranza che il periodo di emergenza sanitaria sia ormai pressoché concluso.

Dopo l'illusorio intermezzo della scorsa estate, parrebbe che la campagna vaccinale ed i nuovi, contingenti, ed ormai consolidati, modelli di comportamento nelle relazioni sociali stiano funzionando in modo decisivo per evolvere in modo diverso da quanto accaduto dopo l'estate scorsa, con il secondo picco pandemico dell'autunno-inverno 2020: il dubbio è d'obbligo, anche in considerazione delle ormai numerose e successive varianti del virus, ma le speranze appaiono concrete.

Al tempo stesso, nonostante i vari provvedimenti messi in campo, stenta a trovare una svolta la crisi economica che si è venuta a determinare a seguito del lungo periodo di fermo e delle varie restrizioni che in campo nazionale ed internazionale caratterizzano i vari settori.

Nel complessivo panorama economico e sociale, i nostri studi professionali, per espressa previsione normativa, sono stati fin dal primo momento inclusi tra le categorie delle attività indispensabili, e quindi legittimati a derogare al "lock-down": nei fatti concreti, noi ed i nostri collaboratori, non ci siamo mai fermati.

Come è ben noto, a prescindere dal rinvio di alcune scadenze tributarie, le esigenze della clientela non si sono mai concretamente fermate e pertanto, sin dai primissimi giorni del cosiddetto "lock down totale" del marzo 2020, gli studi professionali sono stati costretti ad una immediata riorganizzazione per continuare ad operare, ed al tempo stesso da coordinare e contestualizzare con le ben note tensioni delle

prioritarie esigenze sanitarie e della incolumità delle persone coinvolte, ad evitare contagi.

Sappiamo tutti che, in quei giorni, gli studi professionali hanno comunque presidiato le esigenze impellenti della clientela impegnata con scadenze aziendali non ancora rinviate, ma anche con le richieste delle banche per rinnovi di affidamenti bancari, naturali o indotte dalla prevedibile tensione finanziaria che di lì a poco si sarebbe venuta inevitabilmente a creare, per poi essere catapultati nel vortice delle loro richieste di incentivi concessi per il periodo emergenziale e la elaborazione di tutti i dati conseguentemente necessari.

Momenti che tutti gli studi professionali ricordano ormai con terrore, ma nella piena consapevolezza che, in un modo o nell'altro, quel periodo della prima emergenza è stato superato grazie alla disponibilità, alla versatilità ed alla flessibilità che da sempre caratterizza i commercialisti.

Possiamo però certamente affermare che, in quel periodo c'è stata anche un evidente approccio di comprensione della clientela; forse era solo apparenza, ma in tanti casi la clientela ha avuto modo di constatare la situazione emergenziale specifica alla quale gli studi professionali hanno fatto fronte: difficoltà di raggiungere lo studio, esigenze di distanziamento sociale, risorse software ed hardware inadeguate per un lavoro in remoto, collegamenti virtuali prima mai attivati con la clientela, perfino le incertezze di contagio nel contatto fisico con la documentazione da scambiare con la clientela.

Quel periodo è ormai superato, ma al tempo stesso è "tramontata" la "benevola comprensione" della clientela che, successivamente, ha ripreso, anche nei nostri confronti, il suo percor-

so della spietata legge consumeristica del “tutto e subito” del mercato, dove nulla si può fermare nemmeno per un attimo. In tal senso possiamo annoverare anche il dibattito, per alcuni aspetti incredibile, circa la possibilità di prevedere una specifica norma atta a concedere ai professionisti colpiti dal virus il rinvio degli adempimenti della propria clientela: una situazione evidentemente illogica e paradossale in quanto, in tali casi, la proroga dovrebbe essere nell'ordine naturale delle cose, e quindi prevista da un preciso riferimento normativo a regime, ma tant'è.

In questo periodo le scadenze tributarie non hanno fruito di talune proroghe: i professionisti a questa problematica ci sono da tempo abituati per effetto degli ormai storici ritardi delle attività prodromiche agli impegni dichiarativi annuali, ma nell'occasione dell'emergenza pandemica molto di più e di meglio si poteva e si doveva certamente fare, non ci resta che una presa d'atto e rinviare ad altra sede ogni ulteriore discussione.

C'è comunque da riconoscere che l'emergenza sanitaria ha messo in chiaro non solo le criticità derivanti da inefficienze organizzative e carenze legislative che caratterizzano il nostro comparto, ma anche nuove opportunità che nel frattempo si sono palesate: nella prioritaria ed ormai ineludibile esigenza di una più efficace e diffusa fruibilità di internet, siamo ormai tutti consapevoli che è possibile implementare nuove pratiche atte a determinare sinergie e razionalizzazioni utili per una profonda innovazione e per un rinnovamento delle modalità operative e di interazione con la clientela ed il contesto.

Abbiamo chiaramente visto che è praticamente possibile lavorare da ogni luogo, ridefinire nuove modalità di gestione e fruizione dei locali di studio, per essere in contatto da remoto con collaboratori, clienti e colleghi, e, non ultimo, della conseguente possibilità di riconfigurare radicalmente la struttura dei costi per la gestione dello studio e delle pratiche.

Tutto ciò è più che sufficiente per prendere concretamente atto delle indicazioni che ci sono venute, prima dal lungo periodo di fermo e poi da quello susseguente caratterizzate da altalenanti momenti di ripresa: un arco temporale molto complesso che impone di ripensare, senza indugio, alla possibile organizzazione dello studio.

Già, l'organizzazione dello studio, un tema che, ora più che mai, appare ineludibile oltre che inderogabile per essere ancor più reattivi per le ormai continue situazioni emergenziali, e che pertanto merita la massima attenzione, quella attenzione che finora eravamo soliti relegare ai tempi residuali dalle nostre attività professionali e dalle “ore fatturabili”, quasi quando avevamo “tempo da riempire”.

Nella piena consapevolezza che per una gestione “marketing-oriented” dello studio professionale non è possibile tracciare una linea strategica univoca, e che la parolina magica che sovrastende il tutto è “dipende”, potrà pertanto risultare utile ricorrere alle teorie classiche di questa disciplina per individuare i migliori elementi fondamentali per riconfigurare i tratti centrali del nostro modello di business e per la rimodulazione di un concreto “vantaggio competitivo”.



Il sistema bancario dopo l'emergenza sanitaria

a cura di **Gennaro Fusco**

**Dottore Commercialista
Founder BPMed**



Tra i tanti primati che l'italico paese vanta, c'è anche quello relativo alla prima banca istituita, che risale al lontano anno 1406. Ma è noto che essere i primi, non significa necessariamente essere i più bravi o i più efficienti. E' anche vero però che nelle proprie radici, le banche hanno sostanzialmente sempre svolto il medesimo mestiere: intermediare valore. Un mestiere che si è evoluto anche digitalmente e dal punto di vista della tecnicità finanziaria e procedurale e che mantiene un ruolo essenziale e determinante nelle dinamiche economiche di tutto il mondo.

Negli ultimi anni le banche hanno mutato la propria attitudine ed il proprio approccio alla clientela virando da quella banalmente transazionale a quella relazionale. Recentemente abbiamo assistito a manovre di avvicinamento degli intermediari verso ogni tipo di mercato, con un atteggiamento propositivo piuttosto che attendista, come quello tipico delle economie floride, dove è il mercato che ti cerca e ti raggiunge e non viceversa. Certo, anche l'evoluzione tecnologica ha agevolato questo processo di mutazione del business model, che oggi consente realmente di avere lo sportello bancario sul proprio device, anche grazie alla smaterializzazione (o dematerializzazione) messa in atto dalle reti telematiche e dalla globalizzazione dei mercati finanziari, che sembra minare la necessità di un referente concreto nel denaro.

Qui proveremo a fornire un contributo relativamente all'aspetto che interessa l'economia reale e il ruolo degli intermediari rispetto al sistema produttivo e alle attività domestiche, nell'accezione più ampia, tenendo naturalmente conto del contesto pandemico che ha condizionato fortemente ogni tipo di transazione e ogni programma imprenditoriale.

Innanzitutto vale la pena di ribadire il valore del meccanismo di sostegno immediatamente messo in campo con decretazione d'urgenza dal Governo sul fronte delle garanzie, che ha consentito la "tenuta" del sistema economico nel suo complesso conferendo da un lato, la possibilità alle imprese di accedere in modo straordinariamente agevolato a linee di

credito e dall'altro di consentire al sistema bancario, proprio per effetto delle garanzie MCC, di ridurre drasticamente gli assorbimenti patrimoniali che costituiscono il limite tecnico alla possibilità di erogare finanziamenti. Questo meccanismo, successivamente implementato (anche con il prolungamento della cd. "moratoria"), ha consentito di attenuare fortemente il "trauma" inevitabilmente generato dal lockdown e la drastica riduzione dei flussi di cassa. La misura si è poi accompagnata ad altre, tipiche del welfare imprenditoriale che, in un mix di provvedimenti, seppur oggetto di critiche, hanno garantito la sopravvivenza del sistema evitandone il collasso.

Queste misure sono ancora attuali e stanno fornendo un reale contributo all'economia, ma in un'ottica di lungo periodo, inevitabilmente saranno oggetto di manovre di recupero sul fronte della fiscalità, nella prospettiva da tutti auspicata di un forte aumento di PIL e dei consumi.

Ma cosa ci aspetta nel medio periodo? Purtroppo non è stato solo un brutto sogno. Le conseguenze di questa perdurante crisi avranno un impatto duraturo sul sistema che si preannuncia problematico.

Prima o poi la moratoria sui prestiti cesserà e, sempre prima o poi, i tassi di interesse torneranno a salire. Ma quali conseguenze sono immaginabili per il sistema bancario se una fetta di questi prestiti si trasformasse in NPL (Non Performing Loans) nel dopo pandemia? Quali saranno gli argini da mettere in pista per contenere il fenomeno i cui effetti sono certi anche se non nell'immediato? Uno studio commissionato dal Parlamento Europeo ci darà certamente qualche indicazione.

"Questo è il momento di dare denaro e non di chiederlo." E' una delle frasi pronunciate dal premier Mario Draghi, qualche settimana fa, in una delle sue rare conferenze stampa. Ad analizzarla bene, in questa frase c'è tutto. C'è la consapevolezza che viviamo un periodo di crisi profonda, durante il quale serve sostenere l'economia e non darle il colpo di grazia; ma c'è anche la verità scomoda: dopo questo periodo ne arriverà uno

nel quale gli aiuti verranno ritirati ed il flusso di denaro dovrà, in modalità ancora da definire, investire il senso di marcia.

Una delle domande che gli economisti si pongono in questi giorni è proprio questa: cosa accadrà quando i governi e le banche centrali cominceranno a poco a poco a rimettere nella valigia gli strumenti di sostegno? Come ho accennato, tutto ruota attorno a due argomenti: tasse e debito. Sul primo punto già si comincia a parlare di redistribuzione, di tassazione delle società, di patrimoniale etc. Sarà un dibattito che ci accompagnerà per i prossimi mesi. Proviamo a tornare sul secondo punto, quello relativo al debito, ed in particolare sull'impatto che una progressiva riduzione degli strumenti espansivi della politica monetaria può avere sul sistema bancario.

Il rischio è abbastanza chiaro. La mole di credito rilasciata nei mesi scorsi ha soccorso sia aziende in salute, sia aziende dalla condizione finanziaria traballante, limitando all'osso il numero di default. Una riduzione degli aiuti ed un aumento dei tassi di interesse porterebbe ad una impennata di dissesti aziendali e per le banche si potrebbe palesare all'orizzonte una valanga di NPL, i Non Performing Loans che abbiamo conosciuto come scoria della precedente crisi finanziaria.

Il messaggio è molto chiaro: se l'Italia non avrà prospettive robuste di crescita, i mercati chiederanno premi a rischio sul nostro debito e a catena sul costo del debito delle banche e di conseguenza delle imprese. La questione posta da Gobbi sul Recovery Plan è tutt'altro che una questione accademica ma una prospettiva reale perché un'uscita più lenta dalla crisi pandemica rispetto agli altri paesi europei influirà sul giudizio degli investitori che non riterranno la crescita adeguata a sostenere strutturalmente il grande debito italiano.

Per facilitare la crescita non bisogna solo controllare i flussi di Npl in entrata ma anche la gestione di quelli in uscita. L'Italia si è distinta per aver creato un mercato dei crediti deteriorati, con flussi di uscita ingenti anche nell'anno della pandemia. Su questa partita ci sono però dei punti di domanda importanti. Nella maggior parte dei casi i crediti non performanti vengono dismessi a prezzi ampiamente svalutati, cioè non dettati da un equilibrio di mercato o, per dirla con le parole della professoressa Locatelli, caratterizzati «da un mercato del compratore». Lo scenario del dopo pandemia per le pmi è dunque condizionato da molti fattori, compreso quello dei crediti deteriorati e quello dei crediti «non decotti» che rappresenta un altro problema nella valutazione complessiva dell'impresa.

L'Abi, sostiene che in Italia all'incertezza generale dell'uscita dalla pandemia si somma l'assenza di un macro programma in termini di investimenti. Inoltre rispetto alle tante riforme annunciate non ci sono termini certi per l'entrata in vigore delle stesse e neanche sulla loro effettiva efficacia.

In tema di banche tutti questi elementi di indeterminazione incidono sulla redditività.

L'andamento degli interessi rimarrà negativo fino al 2025 e lo slittamento ulteriore dei tassi negativi, se da una parte attenuano le pressioni sul costo del debito pubblico, dall'altra mettono sotto pressione la marginalità degli istituti di credito.

Nel dopo pandemia il tema della certezza delle regole sarà determinante. E anche se negli ultimi 5 anni si sono fatti dei progressi importanti, la crisi causata dal coronavirus rischia di vanificarli. Nel 2014 avevamo un indicatore della durata media prevedibile dei fallimenti pari a 9 anni - ha chiarito l'Abi-. Nel 2019 avevamo abbattuto quella durata a 5 anni e mezzo. Nel 2020 siamo risaliti al 7%.



Segnali di miglioramento ma ancora lontani dagli standard degli altri paesi europei. La sofferenza è rimasta per molto tempo nella pancia delle banche e per un buon 50% questa situazione è imputabile alla durata delle procedure di escussione delle garanzie. Sono consapevole che è un problema che non si risolve in un giorno, ma esistono norme che sono decontestualizzate rispetto al periodo attuale e che in qualche modo contrastano quelle azioni di politica economica e monetaria rivolte a quelle imprese che sono in difficoltà per motivi esogeni, posizioni che vanno gestite perché possono ritornare solvibili se assistite in modo adeguato.

E' opportuno rivedere il paradigma del classico merito creditizio. L'imprevedibilità degli scenari futuri preoccupa gli economisti più esperti. Una cosa è certa: la complessità del contesto è destinata ad avere impatti significativi sugli attivi delle banche che saranno chiamate da una parte a contenere gli Npl e dall'altra a sostenere le imprese meritevoli di credito.

Come detto, la fine delle moratorie e la cessazione delle garanzie statali porterà a delle contrazioni delle erogazioni alle imprese. Se questo momento coinciderà con il momento più alto del fabbisogno delle imprese potrebbe esserci un grande problema. Quindi il rientro dovrà essere graduale. PwC ha stimato che nei prossimi diciotto mesi gli Npl potrebbero incrementarsi di 70 miliardi di euro, un incremento che determinerà assorbimento di capitali per accantonamento; si calcola uno stock di almeno 40 miliardi di euro tra il 2021 e il 2025.

Con queste prospettive tutti i processi di credito saranno interessati da cambiamenti e modificazioni per assicurare delle prassi adeguate alla gestione del rischio. Ci sarà un'evoluzione delle politiche di erogazione. Serviranno una corretta classificazione e un'adeguata valutazione delle esposizioni, l'utilizzo di sistemi evoluti di monitoraggio delle performance dei crediti e una gestione degli Npl con identificazione dei clienti Utp (Unlikely to Pay) meritevoli di supporto e quelli invece che saranno oggetto di recupero o cessione. Per sostenere le pmi ad elevato potenziale i processi di selezione della clientela saranno una priorità per il futuro. Ecco perché è fondamentale che le banche rivedano il tradizionale paradigma di valutazione del merito creditizio.

Ma come sono messe le banche europee, ad esempio, di fronte a questa evenienza? A darci qualche dato è un report preparato per la Commissione Europea da un gruppo di ricercatori anche italiani, dal titolo significativo: "Preparing for a wave of non-performing loans: Empirical insights and important lessons"

Lo studio ha preso in considerazione tutti i prestiti sottoposti a moratoria alla fine del secondo trimestre 2020. A partire da

questa istantanea, i ricercatori hanno valutato diversi scenari e provato a stabilire le conseguenze sul sistema bancario dei vari paesi dell'Unione. La simulazione mostra una situazione piuttosto disomogenea. Ipotizzando che una percentuale dallo 0 al 50% dei crediti sotto moratoria diventino NPL nel dopo pandemia, lo studio ha riscontrato che in alcuni paesi il valore dei crediti "marci" supera il capitale delle banche anche in scenari ottimistici (Grecia, Slovacchia e Cipro), mentre nello scenario più pessimistico alcuni paesi mostrano una solidità del sistema bancario invidiabile, con lo stock di NPL che arriva al massimo al 30%/40% del capitale (Francia, Olanda e Austria). Italia, Portogallo e Spagna si attestano in una posizione intermedia e non del tutto rassicurante.

Per evitare che un'ondata di NPL superiore alle aspettative travolga i sistemi bancari nazionali e scateni una nuova crisi finanziaria nel dopo pandemia, lo studio suggerisce il rafforzamento del mercato secondario, nel quale riuscire velocemente ad individuare ed a "smerciare" i crediti deteriorati, ed un consolidamento del capitale delle banche, per le quali piccolo, in questo contesto storico, non è senza alcun dubbio né bello, né consigliabile. Ma i governi devono anche prevedere una serie di strumenti in grado di affrontare il rischio sistemico, supportando le banche nell'interesse generale e salvaguardando il risparmio privato.

Il deterioramento della qualità degli attivi delle banche a causa della pandemia di Covid-19 rimane una delle principali preoccupazioni delle autorità di vigilanza naturalmente per il 2021, con il rischio di credito in cima alla lista delle priorità. Le banche rimangono vulnerabili ai movimenti avversi del rischio di credito e alcuni settori più colpiti dalla pandemia stanno già mostrando segni di deterioramento della qualità degli attivi. Questi sono monitorati molto da vicino dai regolatori.

La BCE prevede che la tolleranza, le inadempienze probabili e le insolvenze aumenteranno inevitabilmente man mano che i benefici delle misure attuate (come la moratoria dei pagamenti e le garanzie sui prestiti) inizieranno a erodersi. La BCE rimane focalizzata sulla minimizzazione degli effetti di precipizio e sul contenimento dell'accumulo di esposizioni in difficoltà nel bilancio delle banche.

Uno dei risultati critici individuati dalla BCE nel 2020 è stata

la classificazione inadeguata dei debitori, comprese le carenze nell'identificazione di default, NPE o concessioni e la sottostima delle esposizioni lorde nelle fasi 2 e 3 ai sensi dell'IFRS9. Nel 2021, le autorità di vigilanza stanno conducendo analisi approfondite sulla classificazione delle attività in diverse fasi ai sensi dell'IFRS9. Le banche sono di fatto sottoposte a degli stress test ancora più rigorosi al fine di classificare adeguatamente le esposizioni.

La Commissione Europea ha pubblicato il 16 dicembre 2020 il suo piano d'azione dell'UE sugli NPL 2.0, per contrastare i crediti deteriorati a seguito della pandemia di COVID-19. In linea con questo piano d'azione aggiornato, diversi regolatori dell'UE hanno il compito di attuare singole azioni nel corso del 2021.

Il mercato italiano delle NPE è uno dei mercati più grandi e maturi in Europa sia in termini di stock che di cessioni. Gli ultimi anni sono stati anni eccezionali per le vendite di portafoglio, con oltre 200 miliardi di euro di vendite di crediti deteriorati (NPL) negoziate, in gran parte guidate dalle cartolarizzazioni GaCS. Mentre il mercato dei portafogli NPL (sia primario che secondario), sono i portafogli UTP che gli investitori hanno iniziato a guardare. Quando lo scudo delle vacanze di pagamento e le misure di sostegno pubblico andranno verso il diradamento, ci aspetterà un aumento del nuovo flusso di NPE. Un ulteriore consolidamento del mercato influenzerà nel medio termine il settore dei servizi. Queste attività, con tutte quelle a corollario, potranno costituire, ed in gran parte già lo fanno, un'area di business profittevole, utile anche a estrarre valore da posizioni fortemente deteriorate in modo che poi questi ricavi possano contribuire a generare nuova ricchezza.

Il Covid-19 ha colpito il genere umano in via diretta, ma neanche il sistema economico aveva prodotto un "vaccino finanziario"; per questo i prossimi anni saranno caratterizzati da un diverso approccio prudenziale alle politiche di credito, ma soprattutto da una sensibile ed opportuna riduzione e razionalizzazione dei costi di struttura, mediante una strategia ispirata alle economie di scala, accompagnata da una forte specializzazione in ambito finanziario. Che piaccio o no, non esiste sistema economico senza banche; la salvaguardia del ceto garantisce l'equilibrio necessario ad una economia avanzata sana e affidabile.



La mancanza di candidature qualificate per gli enti locali

a cura di **Paolo Longoni**

**Dottore commercialista
Consigliere d'Amministrazione della Cassa
dei Ragionieri e degli Esperti Contabili**



Abstract: “Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una recentissima intervista ha dichiarato che fare il Sindaco è il mestiere più bello del mondo, che nessuno vuole più fare; anche se lui ha deciso di ricandidarsi. L'intervento contenuto in questo articolo vuole provare ad indagare sulle ragioni di questa difficoltà di reclutamento delle figure di amministratori locali, sempre più avvertita nel mondo dei piccoli e grandi comuni italiani?”

1. La stagione dell'austerità

Il Decreto Legge n° 78/2010 ha dato inizio alla stagione del rigore e dell'austerità per i nostri conti pubblici.

L'austerità di cui è questione, in realtà, si è riflessa (soprattutto) in tagli di risorse destinate al comparto degli enti territoriali, che sono stati destinatari di manovre rigorose e pressanti sul presupposto della necessità di trasformare la finanza derivata (i trasferimenti da parte dello Stato) in finanza propria (imposte e tasse raccolte sul territorio fondate sul principio del federalismo fiscale).

Il risultato dei numerosi interventi contenuti nelle leggi di bilancio dello Stato dal 2010 al 2018 si è tradotto in un maxi - taglio da 22 miliardi di euro, dei quali 8,3 miliardi per i Comuni, 7,2 miliardi per le Regioni a Statuto ordinario, 3,5 miliardi per le Province.

Le regioni a statuto speciale non hanno formalmente dovuto sopportare alcuna contrazione di risorse trasferite, ma sono state destinatarie di obblighi di accantonamento per ben 2,9 miliardi di euro.

Questa enorme riduzione di risorse alla fine si è ripercossa sui cittadini in termini di diminuzione dei servizi prestati, ovvero di peggioramento della qualità dei servizi stessi, ed in termini di maggiore carico impositivo sul territorio per compensare i mancati trasferimenti.

L'austerità che è stata imposta dalle manovre finanziarie statali e dal rigore europeo – sulla quale molti hanno visto un esagerato squilibrio a sfavore degli enti territoriali – ha impoverito i Comuni, rendendo molto più difficile garantire livelli di prestazioni soddisfacenti per i cittadini.

E per di più gli investimenti sul territorio, uno dei veri motori dell'economia locale, sono crollati: i dati Istat confermano che dal 2010 al 2019 gli investimenti degli enti locali sono diminuiti in valore reale di quasi il 27%.

2. Il rigore nel controllo delle regole e dei principi

La riforma dell'Ordinamento finanziario e contabile che ha accompagnato la cosiddetta “armonizzazione” ha istituito un sistema di regole e di nuovi principi che hanno avuto un effetto traumatico sui conti delle autonomie locali.

Il solo extra deficit che è derivato dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui avvenuto l'1.1.2015 ha fatto emergere disavanzi che prima erano inespressi di un ammontare che la Corte dei Conti ha valutato in oltre 30 miliardi di euro.

Ciò ha reso necessario avviare manovre faticose di rientro dal deficit, che si sono riflesse in una inevitabile contrazione della spesa libera, dando l'avvio ad una nuova epoca di rigore finanziario; a ciò si accompagna il sostanziale fallimento del sistema della riscossione, che ha reso ancor più pesante l'obbligo di riduzione della spesa.

Ma alla necessità di politiche finanziarie rigorose si è anche accompagnato un regime di controlli da parte della magistratura contabile del tutto intransigente e rigido, che ha anche avuto riflessi nel ricorso, in più casi, al giudizio di costituzionalità: sempre sfavorevole alle soluzioni gradualistiche di rientro dal deficit nel nome della regola aurea che indica il divieto di trasferire il debito alle generazioni future.

Si è aperta così una nuova stagione di ricorsi alle procedure di risanamento (piani di riequilibrio finanziario pluriennale e dissesti) che ulteriormente hanno inciso sulla possibilità di attuazione delle politiche locali.

Gli enti, in breve, sono rimasti ingabbiati in una conduzione quasi soltanto diretta al rispetto delle regole finanziarie – senza peraltro riuscirvi in molti casi – ed è stata loro inibita qualsiasi libertà di azione di intervento sul territorio.

3 – Il blocco delle assunzioni

A partire dal 2008 le assunzioni di personale sono state bloccate nell'intera pubblica amministrazione, con limitazioni anche molto forti al *turn over* di sostituzione dei lavoratori in uscita.

Ciò fino al 2020, anno nel quale si è posta fine al blocco con interventi di (parziale) liberazione delle facoltà assunzionali; il blocco generalizzato ha comportato un duplice fenomeno: nel comparto degli enti locali da un lato il numero dei dipendenti è drasticamente diminuito (- 15,4% nel periodo 2008/2019), e d'altra parte l'età media è considerevolmente cresciuta (+ 4,7 anni di età media); gli enti si sono così trovati con organici fondati su dipendenti avanti con gli anni, non adeguatamente formati per le "nuove" tecnologie e inadatti per lo più a livelli di prestazione di concetto.

I dati citati (tutti rilevati dall'ISTAT) diventano ancor più pregnanti se si considera l'età media in assoluto dei dipendenti: 50,7 anni, con quasi il 17% sopra i 60 e soltanto il 2% sotto i 30. Fra questi, il solo 20% risulta titolare di laurea, mentre oltre il 22% risulta aver assolto solo il periodo scolastico dell'obbligo (licenza media).

Gli enti, dunque, risultano a seguito del blocco delle assunzioni sostanzialmente privi di livelli adeguati di professionalità; e in mancanza di una adeguata tecnico struttura direzionale diventa assai complesso gestire la macchina amministrativa.

4 – Le responsabilità

Il rigore nei controlli e nella verifica del rispetto degli obblighi finanziari si accompagna ad un intervento sempre massiccio della magistratura su fattispecie di reato che, a contenuto a dir poco generico, addossano alla politica responsabilità derivanti da fatti oggettivi per cause che spesso vanno al di là delle dirette competenze dei sindaci.

Le cronache sono piene di casi che possono essere presi ad esempio della "scomodità" insita nella poltrona di primo cittadino: sindaci chiamati a rispondere penalmente perché un bambino si è schiacciato le dita in un asilo nido comunale (la sindaca di Crema) o chiamati a corresponsabilità per omicidio colposo in seguito alla caduta di un masso su un sentiero (il sindaco di Fara San Martino in Abruzzo), ovvero indagati ed anche assoggettati a misure cautelari per reati dai quali, dopo anni di processo, vengono assolti per non aver commesso il fatto.

E non sono pochi i sindaci sotto la lente della magistratura penale per reati legati all'inquinamento ambientale: di recente sono stati anche aperti fascicoli di indagine a carico di sindaci per inquinamento acustico nelle zone della cosiddetta "movida".

Per non citare l'enorme numero dei politici locali che vengono fatti oggetto di indagini e di notizie di reato per la fattispecie che è da ricondurre all'abuso d'ufficio: reato a contenuto assai generico e spesso dai contorni poco chiari, che è all'origine della nota "paura della firma" ovvero dell'atteggiamento di burocrazia difensiva che affligge gran parte della nostra Pubblica Amministrazione.

Anche perché con una normativa generalmente complessa, molteplice e involuta (si pensi ad esempio al tema dei contratti pubblici), la violazione di una delle norme diventa facile anche involontariamente.

Il tutto con la doverosa precisazione che non si intende minimamente qui fare riferimento a fenomeni di interesse penale





che devono assolutamente essere oggetto di repressione e prevenzione, come la corruzione, l'interesse privato, la deviazione dal corretto utilizzo di risorse pubbliche; si vuole soltanto rappresentare una realtà nella quale la poltrona di pubblico amministratore diventa scomoda e rischiosa per fatti che non sono dipendenti né dalla volontà né dalla dirittura morale di chi la occupa.

5 – La classe dirigente sparita

Assumere la carica di sindaco in una città è stato per lunghi anni motivo di lustro ed anche di lancio per spiccare il volo verso la politica nazionale.

Forse anche per gli effetti delle leggi elettorali che sono state costruite, ma anche e soprattutto per la mancanza di adeguate scuole di partito questo orientamento alla crescita politica è del tutto sparito; in passato erano esemplari i percorsi di formazione delle scuole più note: ad esempio quella delle Frattocchie, che faceva capo al Partito Comunista Italiano, e quella della Camilluccia, della Democrazia Cristiana.

In quelle scuole si insegnava la scienza dell'amministrazione, l'ordinamento economico e finanziario, il procedimento amministrativo, l'arte della mediazione politica.

Più nulla per oltre un trentennio; solo negli anni recentissimi i principali partiti politici hanno riaperto un filone di scuole di formazione in cui formare giovani e militanti ai rudimenti dell'amministrazione e della politica.

Dietro la definizione di scuola di politica si trova però di tutto, con obiettivi molto distanti da un approccio formativo puro e complesso.

In molti casi si tratta di semplice cooptazione, di misurazione del consenso ai leader, di addestramenti alla comunicazione politica o, ancor peggio, di sistemi di raccolta di fondi di finanziamento.

Alcuni politologi hanno fatto ricorso al termine di “*non luoghi*” della formazione della classe dirigente.

Ecco che, dunque, il meccanismo di ricambio della classe dirigente si è inceppato; volendo citare un notissimo osservatore della politica, ex ministro, la classe dirigente si è desertificata, ed i partiti hanno sostituito la costruzione di un ceto politico con i personalismi.

Ed ora non si trovano con facilità candidati all'altezza di compiti così gravosi.

Un altro elemento da tenere in considerazione riguarda il sostanziale fallimento dell'idea di ingresso della Società civile in

politica, che pure ha rappresentato il *novus* degli anni novanta del secolo scorso.

Intanto, non è certamente scontato che professionisti, docenti, elementi di spicco nelle proprie attività siano anche idonei ad occuparsi della cosa pubblica; ché anzi, la politica è un'attività assai particolare, che non richiede soltanto cultura, capacità relazionali, curriculum di successo.

Ma deve anche rappresentarsi la deriva che a partire dagli anni novanta ha colpito quelli che in senso peggiore sono stati definiti “i costi della politica”.

Rinunciare alla propria professione per fare il mestiere di sindaco ottiene come contropartita un assegno di 800 euro al mese per i centri più piccoli, che aumenta a 1.200 euro al mese per i sindaci dei centri sotto 5 mila abitanti, a 1.700 euro per la fascia ancora superiore.

Lo stipendio cresce per i sindaci di città più grandi, fino al tetto di 6.000 euro per le grandi metropoli; ed ovviamente si tratta di compensi lordi di imposte.

In termini assoluti, un sindaco di grande città si attesta intorno ad un terzo del compenso di un parlamentare ed alla metà di quello di un consigliere regionale, ruoli che comportano responsabilità decisamente molto, molto minori.

Non sembra dunque pensabile che la vera classe dirigente della società civile si presti in massa ad assumere cariche di amministratore delle città e dei piccoli centri, attività che richiede un impegno praticamente a tempo pieno.

6 – Il “grido di allarme” dell'Associazione Comuni Italiani

Nell'assemblea dell'ANCI nazionale che si è svolta il 7 luglio 2020 il Presidente De Caro ha pubblicamente espresso come rischio per le comunità e fattore foriero di gravi conseguenze politiche la difficoltà di reperire candidati per la carica di sindaco.


La mancanza di aspiranti amministratori, lo scivolare dell'attività di sindaco verso il volontariato, provocata dalle responsabilità sproporzionate rispetto alle indennità corrisposte, dalla burocrazia che innesca responsabilità penali spesso generiche ma perniciose, dalle casse pubbliche sempre più vuote innescano una deriva preoccupante per la corretta amministrazione degli enti territoriali.

E non va dimenticato che questi enti, i comuni, le province, gli altri enti locali, sono il terminale dello Stato sui singoli territori, ed hanno il carico di dover adempiere alle esigenze di servizi e di amministrazione per i cittadini.

Class action: la nuova ritualità e i possibili risvolti nell'ambito della difesa tributaria

a cura di **Stefania Linguerre**

Presidente della Commissione Tutela del Consumo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



La class action nel processo civile

La class action, nata nell'esperienza dei Paesi di *common law* e successivamente adottata anche in quella di *civil law*, esprime l'esigenza di riequilibrare l'asimmetria processuale che penalizza il consumatore, parte debole del rapporto di consumo, e per evitare la proliferazione e la ripetizione di giudizi aventi ad oggetto la stessa materia del contendere. Intende disincentivare le pratiche scorrette da parte degli operatori e da sempre è stata disciplinata dal Codice del Consumo. A seguito della riforma introdotta dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante "Disposizioni in materia di azione di classe", la "nuova" class action, non è più limitata alla tutela dei "diritti individuali omogenei dei consumatori e utenti (...) nonché degli interessi collettivi" ma potrà essere esperita da soggetti danneggiati portatori di diritti individuali omogenei lesi da atti e comportamenti di imprese o gestori di servizi pubblici o



di pubblica utilità, divenendo utile strumento per tutte le ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. A partire **da maggio 2021**, sono entrate in vigore le nuove disposizioni legislative e il procedimento, **fino ad oggi parte del Codice del Consumo, è stato collocato dal Legislatore in un nuovo titolo del codice di procedura civile**, il Titolo VIII-bis del libro quarto, "Dei procedimenti collettivi" (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies C.p.c.). Con il passaggio all'interno del codice di procedura civile, l'istituto dell'azione di classe è stato potenziato e, in particolare, **il suo campo di applicazione è stato allargato sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo** e dunque sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio. **L'azione può essere promossa da ciascun componente della classe, da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro che soddisfano determinati requisiti.**

Le principali novità della riforma

- Inserimento della class action nel **Codice di procedura civile**;
- spostamento della competenza per l'azione di classe alla **Sezione specializzata in materia d'impresa**;
- **allargamento del perimetro** della class action che potrà essere effettuata da tutti i titolari di diritti individuali omogenei;
- potrà essere attivata per tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale


Come funziona la nuova class action

Il procedimento delineato dalla Riforma è **regolato dal rito sommario** (ex art. 702-bis c.p.c.) e **si articola in tre fasi distinte**. Fase di ammissibilità, valutazione del merito, verifica dei diritti individuali e relativi alla liquidazione dei risarcimenti ai singoli, (con possibilità di adesione anche successiva alla condanna), con intervento di un rappresentante comune degli aderenti nominato dal giudice. La domanda è dichiarata inammissibile quando è infondata, non sussiste omogeneità dei diritti individuali.

Il termine per aderire alla classe


Altra importante novità riguarda il termine di adesione all'azione della classe, che può avvenire **anche successivamente alla sentenza di merito** che sancisce la **responsabilità del danneggiante**.

Il **restling della nuova "azione di classe"** attiene anche agli **aspetti tecnico/procedurali, oltre che di merito**, considerato che diviene a pieno regime con modalità telematiche attraverso il portale del **Ministero della giustizia che mette a disposizione un vademecum** sull'introduzione della nuova ritualità relativa all'azione di classe. Sarà dunque possibile, sul portale dei servizi telematici (PST) consultare le azioni collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione.




Class Action - Servizio on line

Accedendo al seguente indirizzo <https://pst.giustizia.it/PST/> è possibile visualizzare le informazioni relative alle Class Action in due **distinte aree di interesse: pubblica e privata**.



Autenticazione: Il soggetto che intenda aderire all'azione di classe deve anzitutto procedere all'autenticazione, possibile con SPID e Smart Card... "L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma".

Class Action - Consultazione azioni collettive pubbliche



Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. **Un passaggio di forte novità è costituito dall'obbligo per l'impresa, in caso di condanna, di corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e all'avvocato del promotore compensi stabiliti in percentuale dell'importo complessivo del risarcimento, sulla base del numero degli aderenti.** Tale aspetto impone alle imprese la necessità a valutare i costi della causa e la convenienza alla transazione. Con la condanna alla cessazione della condotta contestata il giudice può ordinare all'impresa di adottare idonee misure di ripristino, di pagare una somma di denaro in caso di inosservanza o ritardo, di dare diffusione al provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione più indicati. **Le nuove norme si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data dell'entrata in vigore della Legge.**

La class action e risvolti nel processo tributario

La class action introduce interessanti risvolti anche in ambito tributario. Si premette che nel processo tributario non vi è una specifica disposizione normativa che contempli e disciplini la *class action*. Si fa riferimento all'art. 29 Dlgs n.546/1992 che prevede la riunione dei ricorsi e all'art. 1, comma 2 del D.lgs n.546/1992 che dispone che «I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile». Da ciò ne discende che si applicano al processo tributario, in quanto compatibili, anche gli artt. 103 e 104 c.p.c. in materia di litisconsorzio. Il tal senso ha svolto un ruolo fondamentale la giurisprudenza tributaria nel delineare il rimando ai ricorsi collettivi. In altri termini, il ricorso collettivo è un ricorso presentato da più soggetti, con identità di petitum e di causa petendi: esso dà luogo ad una ipotesi di cumulo soggettivo ed è ammissibile se le posizioni

dei vari ricorrenti sono sostanzialmente omogenee e non in contrasto tra loro. Ciò è sufficiente per ritenere la legittimità del ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento. In questo senso si pone, inoltre, la giurisprudenza che ritiene pacificamente ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applica-

bile nel processo tributario l'articolo 104 codice di procedura civile. In altri termini ragioni di diritto e fatto in comune ne consentirebbero l'ammissibilità aprendo nuovi scenari per la tutela dei contribuenti e non solo dei consumatori. Si tratterebbe infatti di due concetti differenti, secondo molta parte della giurisprudenza, aspetto che porrebbe ulteriori interrogativi rispetto alla legittimazione ad agire.



Sui crediti d'imposta non spettanti e inesistenti serve chiarezza per legge

a cura di **Paola Coppola**

**Professore Ordinario Diritto Tributario
Università degli studi di Napoli Federico II
Dottore Commercialista
Avvocato cassazionista**



C'è un confine troppo labile tra la non spettanza e l'inesistenza dei crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, come più volte segnalato, anche su questo giornale. Differenziare più compiutamente la fattispecie è una necessità ormai ineludibile se si considerano le gravi ripercussioni che si generano sul versante dell'accertamento delle violazioni/delitti di contribuenti (e professionisti), e delle sanzioni irrogabili tributarie, amministrative e penali. La maggior parte delle norme sulle tante agevolazioni "trasfuse" per scelta legislativa in crediti d'imposta spendibili in compensazione sono, com'è noto a tutti, molto complesse sul piano tecnico e, quindi, si prestano a letture contrastanti, talvolta incoerenti o arbitrarie, e malauguratamente la giuri-



sprudenza e la prassi non sono di aiuto. Anzi. Si registrano recenti interpretazioni restrittive di assai incerta comprensibilità se rapportate ai tanti distinguo che andrebbero operati nell'applicare le norme sulle compensazioni che, com'è noto, variano a seconda dell'oggetto del controllo, ovvero dell'utilizzo del credito *a valle* del pagamento di debiti tributari (e non) con il Mod. F24 o in dichiarazione; del calcolo (*a monte*) della misura agevolativa "trasfusa" nel credito d'imposta; del metodo di riscontro/verifica della compensazione operata (*formale ex artt. 36-bis, 36-ter DPR 600/73 o 54 bis DPR 633/72, o sostanziale*) del metodo di riscossione del credito indebitamente fruito (con o senza atto di recupero ex art. 27, DL 185/2008), oltre che per i tempi di decadenza dell'Ufficio, ordinari (ex art. 43 DPR 600/73) o "speciali" (8 anni), al ricorrere di specifici presupposti. Il tutto richiederebbe un approfondimento a fini ricostruttivi, ma per ciò che qui corre segnalare non dovrebbe prescindere dalla verifica della sussistenza della frode, che è la condizione pregiudiziale per distinguere l'inesistenza, dalla non spettanza dell'operata compensazione.

Ed invece, recenti sentenze di legittimità (ord. n. 24093 del 30 ottobre 2020, nonché ord. n. 351 del 13 gennaio 2021) ritengono "priva di fondamento logico-giuridico" la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente e stabiliscono che il termine di decadenza vada "indistintamente fissato in otto anni". In mezzo (in termini di tempo), altra giurisprudenza di legittimità che ha preso le distanze da questo orientamento restrittivo (ord. Sez. VI, n. 29717 depositata il 29.12.2020 con rinvio alla Sez. V) per l'assenza, nel caso trattato, dei presupposti della frode ex art. 375 c.p.

L'Agenzia, dal canto suo, "parifica" la non spettanza all'inesistenza dei crediti d'imposta compensati in tutti i casi di "mancanza del presupposto costitutivo" dell'agevolazione (circ. 31/E/2020, risposta n. 396 del 9 giugno 2021), nonostante che al superamento del limite di € 50.000,00, com'è noto, l'illecito è sanzionato sul versante tributario (D.Lgs. 471/97, art. 13) dal 100% al 200%, al c. 5 (*in luogo del 30%*, al c. 4) e su quello penale (D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater) con la reclusione da 18 mesi a sei anni (comma 2), in luogo dei 6 mesi a 2 anni (comma 1). E ciò, si noti, pur quando l'errore, come è molto probabile che accada, dipenda da motivi tecnici legati a criteri di valutazione o di mera sfasatura di competenza, inerenza - e non di effettività/esistenza - dell'investimento, e/o di falsità della documentazione a supporto.

Le ricadute di queste incertezze ed incoerenze sono sotto gli occhi di tutti.

Gli Uffici sono stati chiamati ad effettuare controlli mirati sulle compensazioni di crediti d'imposta (cir. 4/2021), benchè le istruzioni sulle condizioni e limiti di utilizzo di quelli vigenti siano contenute in una miriade di circolari, risposte ad interpellanti, richieste di pareri ad Autorità centrali, con incerte e contrastanti indicazioni. I contribuenti, e professionisti si trovano ad operare "nella nebbia" per quanto sono incerti e complessi i calcoli da effettuare ed i principi da osservare nel prescegliere ed applicare le regole che disciplinano i vari crediti d'imposta che, senza soluzione di continuità, sono emanate, emendate, integrate. L'effetto a catena dei possibili errori valutativi di una data misura agevolativa fruita "a mezzo" di un credito d'imposta (si pensi a quelli di R&S, oppure di industria 4.0, per non parlare del superbonus e *similia*) non si esauriscono in ambito tributario e penale, ma possono "sconfinare" in sanzioni amministrative per le società beneficiarie (in caso di interesse, o vantaggio per l'ente) secondo il D.Lgs. 231/2001.

Si chiede, a più voci, l'intervento del legislatore che dovrebbe farsi carico di operare, al più presto, su più fronti. Quello sostanziale, per modificare l'art. 13, D.Lgs. 471/97 che, se si riflette, è nato, e resta idoneo a sanzionare, come in tutti i casi di ritardati od omessi versamenti, la non spettanza del credito

d'imposta (al 30%, c. 4) evincibile "agevolmente" dai controlli automatizzati della dichiarazione e dai modelli di pagamento (F24), ma non per certo per "intercettare" gli illeciti valutativi, che sono quelli che potrebbero emergere solo nell'ambito di verifiche e controlli "nel merito" dei crediti d'imposta utilizzati che non possono "automaticamente" diventare inesistenti, ed essere più gravemente sanzionati, sol perché non sono "riscontrabili come non spettanti" dai controlli formali della dichiarazione, se manca la frode.

Dall'altro, va colmata sul piano del procedimento la lacuna che oggi persiste per il fatto che l'"atto di recupero" (art. 27, Dl 185/2008) è il mezzo che si è congegnato, all'epoca, per "riscuotere" i crediti d'imposta inesistenti ed irrogare sanzioni, ma non anche per "accertare" ogni indebita, ma non fraudolenta, compensazione. Ciò che oggi manca a sistema è, quindi, inglobare, o introdurre, nelle varie metodologie di controllo, un procedimento di accertamento mirato alla puntuale verifica dei presupposti *costitutivi* delle tante agevolazioni fruita a mezzo dei crediti d'imposta che, al pari di ogni altro metodo improntato al giusto procedimento, sia assistito dalle garanzie di un contraddittorio specifico tra ufficio e contribuente, idoneo a far contestare al primo, con prove idonee, l'eventuale violazione, ed al secondo di fornire la prova contraria con tutti i dati, documenti chiarimenti possibili dei criteri applicati nella misura ed avere risposta con "motivazione rafforzata" delle giustificazioni fornite, prima di arrivare al "recupero" delle imposte "non versate", perché indebitamente compensate, e le correlate sanzioni tributarie, e se del caso, anche amministrative e penali. Diversamente, nonostante il proliferare dei tanti crediti d'imposta vigenti, soprattutto nel momento di crisi economica e finanziaria dell'era post-Covid, il contribuente, di fronte alle tante insidie che si celano nelle compensazioni per il rischio di "non sbagliare", può fare solo una cosa: "rinunciare". E non v'è motivo per credere che questo corrisponda alla *voluntas* del Legislatore.

* *Publicato su Il Sole 24 Ore (25/06/2021, pag. 36)*



La finanza sostenibile fra opportunità e vincoli: il caso Acea SpA

a cura di **Arturo Capasso**

Professore Ordinario di Finanza Aziendale
Università degli Studi del Sannio
Dottore Commercialista



1. Le obbligazioni sostenibili (green bonds)

Negli ultimi anni, nel campo della finanza, si è assistito a fenomeni decisamente nuovi e imprevedibili, tali da mettere in discussione modelli teorici tradizionali e consolidate best practice nella gestione finanziaria delle aziende. In particolare, il comportamento dei tassi di interesse fa vacillare uno degli assi portanti dei modelli decisionali, il valore finanziario del tempo. La possibilità di tassi di interesse nominali negativi, infatti, fino alla seconda decade del XXI secolo, non era minimamente contemplata nei trattati di economia o nei manuali di finanza, ed ancora oggi pone seri dubbi teorici e interpretativi ad accademici e operatori.

In effetti, i tassi di interesse negativi derivano da due ordini di motivi, i primi di natura regolamentare, legati alle normative che governano l'attività di impiego delle banche, i secondi, collegati a una sostanziale modifica intervenuta nei parametri di valutazione dei grandi investitori istituzionali, il cui comportamento è naturalmente in grado di influenzare prezzi e valutazioni dei mercati. Concentriamoci su questo secondo aspetto che, come potremo osservare, ha riflessi importanti sul finanziamento delle imprese.

In linea con i Principles for Responsible Investment¹ promossi dai grandi investitori internazionali, su impulso dell'ONU, il rendimento richiesto sulle diverse attività finanziarie, quindi in sostanza il valore finanziario del tempo, non si basa più solo sul rischio non diversificabile di ciascuna attività, ma è commisurato anche ai cosiddetti parametri ESG (*Environmental Social and Governance*).

1 Cfr. <https://www.unpri.org/>

Nel comparto del debito, questo ha determinato una crescente attenzione verso le *obbligazioni sostenibili* o *green bonds*² ritenute uno strumento chiave per finanziare la transizione verso un'economia maggiormente sostenibile.

I *green bonds* sono titoli a reddito fisso con i quali le aziende emittenti si impegnano a finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, progetti nuovi o in corso di attuazione, che abbiano come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti, il risparmio idrico ed energetico o assicurino un significativo impatto sociale. Al riguardo, gli emittenti sono tenuti a fornire una rendicontazione dettagliata dell'utilizzo dei capitali raccolti. I sottoscrittori sono tipicamente i cosiddetti investitori SRI (Socially Responsible Investors), particolarmente attenti a

2 In seguito utilizziamo la dizione "green bonds" per riferirci all'universo degli strumenti di debito orientati alla sostenibilità, in effetti esiste una differenziazione fra:

- obbligazioni verdi: dedicate al finanziamento di progetti o attività con impatti ambientali positivi come energie rinnovabili, efficienza energetica, trasporti puliti, edifici verdi, gestione delle acque reflue e adattamento ai cambiamenti climatici;
- obbligazioni sociali: i cui proventi devono finanziare progetti che ottengono risultati sociali positivi o affrontano un problema sociale. In molti casi, i progetti sociali sono rivolti a popolazioni target come quelle che vivono al di sotto della soglia di povertà, comunità emarginate, migranti, disoccupati, donne e/o minoranze sessuali e di genere, persone con disabilità e sfollati;
- obbligazioni di sostenibilità: come le obbligazioni collegate ad un indicatore di prestazione (KPI) o agli obiettivi SDG (sustainable development goals), in questi casi l'avanzamento, o il mancato raggiungimento degli SDG o KPI selezionati, determina poi una diminuzione o un aumento della cedola dello strumento.

forme di investimento capaci di generare un valore aggiunto sociale e ambientale, ma anche i tradizionali fondi generalisti stanno gradualmente recependo nelle proprie politiche di investimento, la componente ESG.

2. Lo sviluppo del mercato dei “green bonds”

In effetti, le obbligazioni “verdi” non possono definirsi una novità assoluta, in quanto la loro introduzione risale al 2007³, tuttavia solo in epoca recente, la loro diffusione è cresciuta in modo significativo proprio in conseguenza dell'afflusso di consistenti quote di risparmio verso fondi specializzati in investimenti sostenibili. Secondo i dati raccolti da Unicredit e Bloomberg, il volume complessivo di questa classe di titoli è aumentato, con una progressione geometrica, dai 177 miliardi di dollari del 2017 ai 461 del 2020 e le previsioni per il 2021 sfiorano i 600 miliardi di dollari⁴. La impressionante espansione del mercato, testimonia come la domanda per questa tipologia di investimenti continui ad essere molto sostenuta e i rendimenti, in un periodo come quello attuale di tassi di interesse già molto contenuti, sono estremamente compressi, anche perché i gestori dei fondi specializzati pur di poter impiegare i capitali raccolti in modo coerente con gli impegni assunti con i sottoscrittori, sono disposti ad accettare finanche rendimenti negativi.

Pertanto, si comprende, come per le aziende emittenti, i *green bonds* offrono significativi vantaggi, consentendo una provvista a basso costo e a lunga scadenza, con il solo vincolo di impiegare le risorse in progetti con caratteristiche di sostenibilità ambientale o sociale. Sempre nella prospettiva delle aziende emittenti occorre poi considerare che queste emissioni, oltre che sul costo della specifica raccolta, migliorano le performance ESG dell'azienda nel suo complesso, con effetti positivi anche sul costo del capitale di rischio.

3. Il caso ACEA

Il 16 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di ACEA ha deliberato un'emissione di obbligazioni in formato green nell'ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN), per un controvalore fino ad un massimo 900 milioni di euro, da collocare sulla Borsa di Lussemburgo, presso investitori italiani ed esteri, con esclusione degli USA

Il 20 gennaio 2021 si è svolto il *roadshow* con i potenziali investitori (necessariamente virtuale a causa della pandemia) per presentare il *Green Financing Framework* e promuovere l'emissione green inaugurale. L'operazione è stata suddivisa in due *tranches* con scadenze, a 4 anni e a 9,5 anni, e un controvalore rispettivamente di 300 e 600 milioni di euro. nell'ambito del programma EMTN da 4 miliardi di euro.

Il 21 gennaio 2021 ha inizio il collocamento che, avendo raccolto un elevato consenso, si conclude dopo poche ore. Il 26 gennaio 2021 sono stati sottoscritti i documenti finali con *settlement* ed erogazione dei fondi avvenuti il 28 gennaio 2021.

I fondi rivenienti dal green bond saranno destinati a finanziare

specifici progetti previsti nel Piano Industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all'efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell'economia circolare e all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Progetti coerenti con il nuovo Green Financing Framework di Acea e sottoposti all'esame di un valutatore indipendente, nel caso specifico l'ISS ESG, ossia la divisione dell'Institutional Shareholder Services che si occupa di investimenti responsabili.

Al momento dell'emissione, la prima tranche, di importo pari a 300 milioni di euro e scadenza al 28 settembre 2025, offrivano un tasso dello 0% e la seconda tranche, di 600 milioni di euro e scadenza 28 luglio 2030, un tasso dello 0,25%.

Nonostante i rendimenti sorprendentemente ridotti (se non del tutto inesistente per la prima *tranche*), il collocamento, destinato esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato, ha registrato un grande successo, ricevendo richieste finali pari a oltre 7 volte l'ammontare offerto ed una significativa partecipazione di fondi specializzati in investimenti *green* e sostenibili.

Per effetto della domanda largamente eccedente l'offerta, le obbligazioni 2025 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 100,177%, che implica un rendimento negativo pari a -0,038%, primo caso in Italia per emittenti corporate, mentre le obbligazioni 2030 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,292%, che implica un rendimento pari a 0,434%. Le obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese. Credit Agricole CIB e UniCredit hanno assistito la Società, in qualità di Green Structuring Advisors, per la predisposizione del Green Financing Framework. È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody's Investors Service attribuiscono alle obbligazioni un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.

4. Considerazioni conclusive

Il caso presentato si presta ad alcune importanti considerazioni per investitori, società emittenti e autorità preposte alla regolamentazione dei mercati.

Una prima riflessione è come gli andamenti del mercato dei capitali siano influenzati ormai prevalentemente da grandi investitori, che operano secondo logiche differenti rispetto al singolo piccolo investitore, un tempo riferimento del mercato. Pochi, infatti, nel loro portafoglio personale acquisterebbero per 100,177 euro un titolo che sarà rimborsato fra circa 5 anni a 100 euro. In realtà, i mercati dei capitali, seguendo politiche di investimento responsabile, possono creare un importante effetto sistemico, consentendo un processo di creazione di valore esteso, tale da risultare complessivamente più efficiente, rispetto ad un mercato regolato solo dall'interesse individuale e dalla ricerca del massimo rendimento nel minor tempo possibile.

Una seconda considerazione è che il risparmio, in termini di onerosità del finanziamento, è bilanciato dall'impegno assunto, e soggetto a puntuale verifica, circa l'impiego delle risorse raccolte. La necessità di vincolare i proventi delle emissioni obbligazionarie a progetti finalizzati alla sostenibilità, determina sicuramente una maggiore propensione da parte di alcuni settori industriali verso questo tipo di operazioni. È evidente che nel contesto attuale, una grande *multiutility* come ACEA, attiva in settori come quello idrico, energetico e di gestione del ciclo dei rifiuti, ha maggiori opportunità di proporre inve-

3 Fatica, S., Panzica, R., “Green bonds as a tool against climate change” Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-22105-0, doi:10.2760/24092, JRC121894.

4 Dax M., Kreipl J. “The Green Bond and ESG Chartbook” Unicredit Munchen, January 2021

stimenti compatibili con lo strumento, mentre lo stesso non è sempre vero per altre aziende operanti in altri comparti della produzione o dei servizi.

Infine ci si chiede se, considerata la vocazione *sistemica* dei *green bonds* e la tipologia dei progetti finanziati non sia il caso di approfondire le potenzialità di questa classe di titoli nella for-

ma del *basket bond* collegando più emittenti ed aumentando l'attrattività e il *rating* dell'emissione. L'iniziativa potrebbe essere promossa nell'ambito sia di specifici distretti territoriali sia all'interno di filiere produttive. Questo consentirebbe il finanziamento di importanti infrastrutture materiali e immateriali, con effetti positivi sia per le imprese sia per la sostenibilità.



L' Evoluzione nel mondo delle criptovalute: i paesi emettono le valute digitali

a cura di **Bianca Bosco**

**Dottore Commercialista
Revisione dei Conti**



Ci sono state molte speculazioni sul fatto se le criptovalute siano una bolla pronta a scoppiare, o qualcosa di più concreto in grado di resistere alla prova del tempo. Secondo il CEO di qualsiasi banca americana, il sentimento varia considerevolmente, e questo continua a lasciare un velo di incertezza sul mondo delle criptovalute.

La volatilità si è certamente ripresa negli ultimi tempi, in gran parte attribuita a un cambiamento nell'attenzione della banca centrale sulle criptovalute, con la decisione della Cina di vietare le ICO e la chiusura degli exchange di Bitcoin, considerati da alcuni come l'inizio della fine del mercato decentralizzato e non regolamentato per come oggi lo conosciamo.

Mentre la Cina ha sollevato domande sul futuro delle criptovalute nel più grande settore del mondo del mining e delle ICO, sembra esserci stato un cambio significativo nel sentimento delle criptovalute, con i Paesi che hanno incominciato o stanno valutando le possibilità di lanciare criptovalute nazionali. Una tale mossa suggerisce che ci sarà probabilmente spazio in futuro per le criptovalute e pertanto i possessori di criptovalute devono ora chiedersi dove si avranno maggiori risultati.

È interessante notare che, nel 2015, quando l'Ecuador divenne il primo Paese a lanciare una moneta elettronica, il governo aveva bandito Bitcoin e si stava battendo per lo sviluppo dei sistemi di monete elettroniche prima ancora del passaggio alle monete elettroniche. Forse il governo cinese e la PBoC hanno una linea di pensiero analoga mentre il controllo del governo sui flussi di capitali in uscita è solo un altro motivo per il quale il governo è probabile che fornisca un'alternativa ad una criptovaluta cinese basata sullo yuan rispetto ai Bitcoin.

Siamo ancora agli inizi, e mentre ci sono diversi Paesi che hanno già lanciato le proprie criptovalute, ce ne sono altri che cercano di fare lo stesso. I governi cercano di combattere la decentralizzazione di Bitcoin e riprendere il controllo con una versione centralizzata rispetto alla sempre più crescente popolarità delle criptovalute decentralizzate.

Ad oggi, i Paesi che hanno emesso le proprie criptovalute includono Ecuador, Cina, Senegal, Singapore, Tunisia, anche se questi Paesi non rimarranno i soli a lungo mentre Estonia, Giappone, Palestina, Russia e Svezia hanno in programma di lanciare le proprie criptovalute nazionali. È probabile che alcuni di questi Paesi facciano un ulteriore passo avanti e sostituiscano la carta moneta, con la Cina che sta cercando di fare un ulteriore passo avanti oltre la versione virtuale e cartacea.

Tra i Paesi che intendono introdurre le proprie criptovalute, le più grandi economie del mondo potrebbero forzare la mano alle nazioni più piccole e ci potremmo pertanto aspettare uno sviluppo maggiore nei prossimi anni. Le banche centrali stanno ora esaminando più attentamente i successi e i limiti riscontrati da coloro che stanno già provando a introdurre criptovalute nazionali, sebbene solo già tempo fa l'allora presidente della BCE Draghi dichiarò in una conferenza stampa che nessuno stato membro dell'Eurozona può introdurre la propria moneta digitale, essendo l'Euro la valuta dell'Eurozona.

Mentre i Paesi continuano a valutare e lanciare le proprie criptovalute, è nata qualche preoccupazione sulle possibili conseguenze riguardo la creazione delle criptovalute nazionali su Bitcoin ed Ethereum.

Allo stato attuale, sia Bitcoin che Ethereum sono riusciti a resistere al sell-off dei mesi scorsi, dopo le azioni della Cina contro

i Bitcoin e le Ico, e con la creazione di criptovalute nazionali che non hanno ancora smosso l'interesse del mercato per le criptovalute decentralizzate. Bitcoin ha sorpreso di nuovo tutti quando i prezzi hanno rotto il livello psicologico dei 50000\$ e raggiunto un nuovo massimo record storico sui 58000\$.

Probabilmente il mercato e le criptovalute decentralizzate come Bitcoin affronteranno la decisione delle banche centrali di vietare gli exchange esistenti di criptovalute, come ha fatto la Cina, costringendo i possessori di Bitcoin ad abbandonare Bitcoin e passare alle valute virtuali nazionali.

Il passaggio ad una criptovaluta centralizzata non sarà probabilmente ben accolto dalla comunità delle criptovalute, anche se pochi discuteranno a favore della necessità di una supervisione normativa che forse sarebbe più appropriato che partisse da un organismo di regolamentazione indipendente da governi e da banche centrali mentre la carta moneta rimane in circolazione.

Per ora Bitcoin ed Ethereum sono probabilmente sicuri e con diversi Paesi che hanno già riconosciuto Bitcoin come moneta in corso legale, incluso il Giappone, ci vorrà del tempo prima di vedere un'inversione di tendenza e di vedere i cittadini delle nazioni più lungimiranti rinunciare al fascino di Bitcoin a favore di una criptovaluta nazionale. Dopotutto, Bitcoin non è solo una moneta virtuale, ma anche un investimento che ha fatto guadagnare molti. È improbabile che le criptovalute nazionali diano agli acquirenti un'opportunità simile in quanto la natura della centralizzazione è simile a quella della carta moneta, dove è probabile che il valore venga controllato dalle rispettive banche centrali.

Con le criptovalute che hanno conquistato i mercati e con i mercati azionari ai massimi storici o quasi, gli esperti gestori di fondi di investimento sono stati alla ricerca di una nuova alternativa, con molti che cercano rendimenti simili a quelli di cui godevano i primi possessori di Bitcoin.

Uno dei principali vantaggi delle criptovalute che, diversamente da quanto accade per i rendimenti, si tende a non considerare, è il fatto che le criptovalute possono essere utilizzate per incentivare gli investitori, anche grazie alla programmabilità delle criptovalute che rende possibile incorporare regole che possono influenzare il possessore di una particolare criptovaluta.

Nel 2016, Numerai fu lanciato come un "nuovo tipo di hedge fund costituito da una rete di data scientist". Tradizionalmente, tali fondi effettuano scambi sulla base di decisioni umane e ricerche, mentre Numerai consente a programmatori anonimi di scrivere algoritmi di trading open source basati sui dati forniti da Numerai.

I programmatori / data scientist vengono quindi pagati in Bitcoin a seconda di quanto bene performano i loro rispettivi algoritmi sul mercato.

Nel tentativo di fare un altro balzo in avanti, Numerai ha lanciato la sua criptovaluta chiamata Numeraire. Numerai ha inizialmente distribuito un milione di token Numeraire a 12.000 scienziati, che sono quindi in grado di scommettere i loro token su quanto bene i loro rispettivi algoritmi performeranno. La distribuzione dei token si basava sulle prestazioni passate degli algoritmi dei data scientist. Come in passato, se un algoritmo performerà bene, il data scientist verrà pagato in Bitcoin, ma riceverà anche la sua puntata effettuata in Nu-

meraire, dopo che i programmatori hanno inviato le loro puntate in token Numeraire allo smart contract di Numerai sulla blockchain di Ethereum. Se l'algoritmo non funziona bene, il data scientist non riceverà alcun pagamento e perderà anche la sua puntata in Numeraire, e i token Numeraire persi verranno definitivamente distrutti.

Il lancio di Numerai e l'eventuale creazione di token Numerai è certamente una cosa che non è mai stata vista prima d'ora, con i data scientist non solo incentivati nel creare algoritmi migliori ma anche a introdurre nuovi programmatori per migliorare le prestazioni del Fondo. Migliore è la performance di Numerai, maggiore è il valore dei Numeraire e maggiore è il profitto da dividere tra i programmatori in possesso di token Numeraire.


Si dice che sia il primo hedge fund a sfruttare gli effetti della rete e della teoria che il valore si ottiene rafforzando tali effetti, ma non è ancora chiaro il futuro di Numerai e dei data scientist che possiedono token Numeraire. L'hedge fund cerca di abbattere la natura competitiva della finanza incentivando la collaborazione per il guadagno.

Fare di tutto pur di mostrare di avere successo è normale, e ci aspettiamo che i governi e le banche centrali salgano sul treno delle criptovalute nell'interesse di tenere il passo con l'ultimo fenomeno, che non è poi così tanto nuovo se consideriamo che Bitcoin è stato lanciato nel 2009.

Il fatto stesso che molti Paesi abbiano già riconosciuto Bitcoin come moneta in corso legale suggerisce che la fase 2 è all'orizzonte per molti, il che probabilmente comporterà un cambiamento riguardo al riconoscimento dei Bitcoin nell'interesse di emettere con successo le proprie criptovalute.

Un mondo senza contanti è dietro l'angolo e le criptovalute sono il sostituto perfetto, con HSBC, Barclays, UBS e Santander che attualmente stanno sviluppando una Moneta Unica Universale nel tentativo di rendere più efficiente il commercio. Come risponderanno le banche centrali riguardo tale moneta è da vedere, ma per coloro che sono interessati a mantenere la decentralizzazione delle criptovalute, le valute digitali nazionali vanno decisamente controcorrente e potremmo raggiungere l'utopia di un'unica moneta digitale globale decentralizzata.

Un mondo senza la FED e il dollaro o senza la BCE e l'euro? Alcuni potrebbero dire "sai quello che lasci, non sai quello che trovi".



Notifica della sentenza tributaria e decorrenza del termine breve

a cura di Renato Polise

Presidente Commissione I.G.P.
(Informatica Giuridica Procedurale)
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli



L'art. 38 del D. Lgs. 546/92, rubricato "richiesta di copie e notificazione della sentenza", al terzo comma, primo periodo, stabilisce che "se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327 del codice di procedura civile"

In tal caso l'appello non può proporsi trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa.

A sua volta, l'art. 51 del già citato D. Lgs. 546/92, fissa in sessanta giorni il termine per impugnare la sentenza tributaria e tale termine decorre dalla sua notificazione.

Avvertendo che occorre in ogni caso tenere conto dell'interruzione feriale dei termini, applicabile pacificamente al rito tributario, lo scopo di questo articolo è quello di in-

dicare le corrette modalità di notificazione, affinché la stessa possa avere, quale effetto, la decorrenza del termine breve, e ciò alla luce dell'Ord. Cass. n. 14234/2021, pubblicata il 25 maggio del c.a.

L'arresto della Suprema Corte, con ogni probabilità, è sfuggito ai più che non si occupano quotidianamente di contenzioso tributario, mentre ha destato, invece, forti perplessità fra gli specialisti del settore.

Cominciamo con il precisare che oggi l'unica modalità di notificazione della sentenza tributaria ammessa è quella a mezzo di posta elettronica certificata, salvo il caso in cui il contribuente si sia stato in giudizio in proprio, per procedimenti nei limiti dei tremila euro, e lo stesso non abbia indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo l'indirizzo P.E.C. al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

In ultimo, la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 della Direzione della Giustizia Tributaria, al punto 4.2 (modalità operative delle notifiche tramite PEC) precisa che se la notifica ha ad oggetto la sentenza, è opportuno (neppure obbligatorio) indicare nell'oggetto la dicitura "notificazione ai sensi dell'art. 16 bis del D. Lgs. n. 546/92, ai fini della decorrenza del termine breve".

Dobbiamo inoltre tenere conto che al processo tributario non si applica la legge 53/1994 che regola le notifiche telematiche, prevedendo dunque la relata di notifica, per gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

Orbene, poiché l'Agenzia delle Entrate, solitamente, agisce in giudizio con propri funzionari, per prassi comune a tutti i di-



fensori tributari la sentenza viene (meglio: veniva) notificata all'Ufficio in maniera impersonale, e ciò anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

Se questo è il quadro normativo e di prassi nel quale ci muoviamo, e se alla notificazione della sentenza tributaria effettuata in maniera impersonale all'Ufficio, tutti gli attori del processo tributario, Agenzia delle Entrate per prima, collegavano l'effetto della decorrenza del termine breve per impugnare, occorre ora fare i conti con l'ordinanza sopra richiamata che espone al rischio di inefficacia le più recenti notificazioni delle sentenze tributarie, ovvero le sentenze per le quali non sono ancora trascorsi i sei mesi dalla data del loro deposito.

L'ordinanza in rassegna si pone sul solco di una posizione ipergarantista dei diritti di difesa riconosciuti alla parte destinataria della notifica, nel caso in esame l'Ufficio (ma tale ultima circostanza è solo un caso).

Ed allora, in considerazione di tale diritto, che deve espandersi in maniera piena nel caso di notifica della sentenza, tributaria e non, ed in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenza, derivanti dall'inosservanza del termine breve per impugnare, già di recente la Suprema Corte ha fissato il principio secondo il quale *"la notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, c.p.c., deve contenere nella relativa relata la indicazione onomastica del difensore della parte, quale destinatario dell'atto, con la conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza stessa notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza"*.

In buona sostanza, la Suprema Corte appare preoccupata che, una volta notificata all'Agenzia delle Entrate la sentenza della commissione tributaria, e per essa all'Ufficio legale della competente Direzione provinciale o regionale, un qualche impie-

gato o qualche usciere, che nulla ha a che fare con il contenzioso coltivato e deciso dalla sentenza che si notifica, possa mettere da parte la PEC senza neppure rendersi conto di ciò che ha ricevuto.

Francamente un poco troppo!

Si consideri, infatti, che l'Agenzia delle Entrate, nelle sue varie articolazioni locali e dunque con riferimento agli uffici legali addetti al contenzioso tributario, è estremamente organizzata e dotata di funzionari di elevata professionalità e qualità, perfettamente capaci di riconoscere una notifica da una pec di altro tenore, tanto che, in svariati anni di attività nel settore, questo problema non si era mai posto.

In ogni caso, al di là delle considerazioni personali che cedono di fronte ai dettati della Cassazione e che, siamo sicuri, saranno a questo punto agitati in giudizio quale unico baluardo a tutela di una impugnazione per la quale il termine era abbondantemente decaduto, corre l'obbligo di elaborare le più opportune strategie per evitare di incorrere in incidenti di percorso e far effettivamente decorrere il termine per impugnare dalla data della notifica della sentenza tributaria.

A questo punto, dobbiamo ricordare a noi stessi che sulla sentenza non troveremo mai il nome del difensore dell'Agenzia delle Entrate (diverso e pacifico il caso degli altri Enti che possono ricorrere a soggetti esterni e dunque indicati in epigrafe della sentenza).

Di aiuto, in tal senso, potrà essere solo l'esame dell'avviso di accertamento e distinguerai il caso in cui l'Ufficio si sia costituito in giudizio con proprie controdeduzioni, ed in tal caso il mio suggerimento è di indicare, nel corpo della PEC poiché non si è obbligati alla relata, il nome del funzionario che ha sottoscritto le controdeduzioni agli atti.

Nel caso di mancata costituzione dell'Ufficio, a mio avviso sono da indicarsi il Funzionario che ha sottoscritto l'atto ed anche il funzionario eventualmente indicato a meri fini amministrativi.

In ultimo, per chi ne ha interesse, si suggerisce di effettuare una nuova notifica delle sentenze notificate più di recente, se da tale evento si vuol far decorrere con certezza il termine breve per impugnare.



IMU, i magistrati tributari di Caserta sconfessano la Corte di Cassazione per i coniugi con residenze separate

a cura di **Giuseppe Pedersoli**

Dottore Commercialista



Premessa: esiste un giudice a Berlino ma anche a Caserta

Marito e moglie che stabiliscono la residenza in due diversi appartamenti, rischiano di ricevere un avviso di accertamento col quale viene disconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU. E poco importa che soltanto uno degli appartamenti sia di proprietà degli stessi coniugi. Per gli addetti ai lavori si tratta di un principio assolutamente innovativo, taluni lo ritengono addirittura eversivo rispetto a quanto previsto dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201 del 2011 e dalla Circolare 3/DF/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Corte di Cassazione, con alcune recentissime ordinanze, ha ribaltato non soltanto il contenuto della norma, ma anche l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate e alla risposta alla "FAQ" n. 11 pubblicata sul sito del MEF (risposta a quesiti del 20 gennaio 2014).

(https://www.mef.gov.it/faq_tasse_casa/index.html):

11) Con la recente modifica alla tassazione degli immobili, l'Imu non è dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze. L'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune l'agevolazione (ora l'esenzione) si applica per un solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in comuni diversi possono entrambi usufruire della esenzione.

Anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010, la quale afferma che una abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari, si chiede conferma di tale interpretazione.

"Il regime che definisce l'abitazione principale ai fini IMU è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura dell'agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un'esenzione. Si conferma, pertanto, che l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull'ICI relative all'abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia".

Ma esiste un giudice a Berlino e pure a Caserta. Grazie a un coraggioso ricorso firmato dal collega e avvocato Renato Polise, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, sconfessa, anche se parzialmente, il recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di IMU. La sentenza dei magistrati casertani è la n. 2241 depositata l'11/06/2021 dalla sezione 4, presidente (e relatore) la dott.ssa Antonia Gallo (presidente di sezione in Corte d'Appello). I giudici tributari hanno lasciato intendere di non essere convinti dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (ordinanze 4166 - 4170 - 20130 - 28534 del 2020; 2194 del 2021).

Una breve ricostruzione dei fatti

Il dettato normativo e la circolare sopra citata non hanno mai lasciato spazio a dubbi: se la plurima residenza è nel perimetro di un unico Comune, soltanto uno dei coniugi potrà godere dell'esenzione dal pagamento dell'IMU. Se, invece, i due coniugi stabiliscono la residenza in appartamenti ubicati in due Comuni diversi, entrambi possono beneficiare dell'agevolazione e, quindi, possono non versare l'IMU. La Circolare 3/DF/2012 sul punto: "Il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza (...) ad esempio, per esigenze lavorative". Tutte le "guide" e le monografie sull'argomento, con schemi e grafici hanno sempre sostenuto che se Maria Rossi è proprietaria di un appartamento a Roma, dove risiede e suo marito Antonio Bianchi stabilisce la residenza nella sua proprietà di Milanonessuno dei due versa l'IMU. L'aspirazione della presunta volontà elusiva ha dato luogo ad un'espressione molto gradita ai media: "i furbetti dell'appartamentino". In altre parole, si è ipotizzato un abuso della norma. Abiti a Napoli ma per svariati motivi hai la residenza nella tua casetta ad Amalfi, Forio d'Ischia, Capri, Procida? Mentre nella proprietà partenopea della consorte, la restante parte della famiglia continua a stabilire la propria residenza? Sei un evasore. Hai architettato un piano diabolico per non pagare l'Imposta Municipale e, magari, per scorrazzare in auto dove solo i residenti possono o, peggio ancora, per godere dello sconto sull'acquisto del biglietto per traghetti e aliscafi. Qualcuno ha addirittura osato risparmiare sull'assicurazione per auto e scooter.

In passato i Giudici di legittimità erano stati meno severi. Con le sentenze n. 15439/2019 e n. 4294/2020, gli Ermellini lasciavano una porta aperta: se il contribuente riusciva a dimostrare una "frattura" del rapporto coniugale, sfociata poi in una separazione o in un divorzio, l'agevolazione poteva essere mantenuta.

Ma questa "minore severità" è stata spazzata via dalle recentissime ordinanze (soprattutto la n. 4166/2020 e la n. 20130/2020) della Cassazione che hanno stabilito questo principio: nel caso in cui i due coniugi abbiano fissato la residenza anagrafica in Comuni diversi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta non spetta a nessuno dei due, a nulla rilevando le motivazioni (esigenze lavorative, di studio, di cura, assistenza a parenti) alla base della divisioni del nucleo familiare. In pratica, ai Supremi Giudici non interessa che per entrare di ruolo nella scuola tua moglie si sia sacrificata andando a vivere per tre anni a cinquecento chilometri dai familiari, che per accudire l'anziano genitore, uno dei coniugi abbia trasferito la residenza in un altro Comune. E se il marito riesce, finalmente, a diventare professore ordinario, ma la cattedra è disponibile soltanto in un Ateneo molto lontano, bisogna pagare l'IMU.

Moltissimi Comuni italiani, sulla scia di queste elucubrazioni della Corte di Cassazione, hanno letteralmente mitragliato i cittadini con avvisi di accertamento. Come ha fatto il collega Renato Polise, tantissimi professionisti hanno proposto ricorso, naturalmente per i propri assistiti, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e bisognerà capire se i giudici tributari aditi avranno lo stesso coraggio mostrato dai loro colleghi di Caserta: contraddire quanto deciso dalla Corte di Cassazione.



La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 2241 depositata l'11/06/2021

Il collegio giudicante ha dato evidenza al motivo principale del ricorso: i due coniugi hanno fissato la residenza in Comuni diversi, ma non vi è stata una doppia esenzione dal pagamento dell'IMU. La moglie ed i figli hanno adibito ad abitazione principale la proprietà nel Comune di Castel Volturno. Il marito, invece, pur in assenza di una separazione legale, ha scelto di vivere a Napoli in un appartamento detenuto in locazione. Saggia la scelta del collega Renato Polise di allegare al ricorso copia del contratto di locazione regolarmente registrato. E appare evidente la circostanza che non vi fosse alcun comportamento elusivo da parte dei due coniugi. Le due differenti residenze non costituivano un escamotage per "risparmiare", per evitare due volte il versamento dell'IMU, a Castel Volturno e a Napoli. Si è nel pieno rispetto dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011. Dalla sentenza: "Evidentemente il Comune, avrebbe potuto salvaguardare la sua pretesa, offrendo la prova che ad usufruire dell'esenzione fosse anche il marito della (...) - (in atti vi è

il contratto di locazione registrato) e tanto in ossequio all'articolo 13, comma 2 cit., secondo cui *'le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile'* ovvero facendo una verifica più accurata nel riconoscere alla ricorrente la residenza in Castel Volturno, verosimilmente occupato l'immobile solo in periodo estivo e, quindi, senza continuità". Ai magistrati casertani va riconosciuto un doppio merito: individuare un vulnus nelle sentenze della Suprema Corte (ovvero quando non c'è una doppia esenzione dal pagamento dell'imposta) e "bacchettare" il Comune, che aveva tutti gli strumenti per verificare se la residenza della ricorrente e dei suoi figli fosse effettiva, duratura, continuativa e non limitata al periodo estivo. Di contro, a parere di chi scrive, la "sentenza casertana" lascia uno spiraglio per l'eventuale appello del Comune. La Corte di Cassazione, infatti, fa riferimento ad una (seppur fantomatica) "disgregazione del nucleo familiare" e non all'utilizzo dell'esenzione per due immobili. C'è da aggiungere che il professionista incaricato è stato abile nel colpire il "fianco scoperto": la mancanza totale di uno scopo elusivo.



Ulteriori eventuali motivi di ricorso per avvisi di accertamento sul disconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU

Gli avvisi di accertamento emessi e notificati da Comuni per le ragioni sopra esposte, sono a dir poco ermetici. In una prima fase i consulenti hanno ipotizzato un clamoroso errore dell'ufficio tributi. Soltanto in seguito ad un'indagine (o ad una istanza di riesame o di autotutela) si è compreso l'adeguamento dei Comuni alle pronunce della Suprema Corte. La "carenza di motivazione" (in realtà assenza più che carenza) è quindi il primissimo motivo di contestazione. Proprio all'autore di questo articolo è accaduto che – a poche settimane dall'udienza (fissata per i primi giorni di settembre) – il Comune di Napoli non si sia ancora costituito in giudizio. C'è da monitorare, certo, il fascicolo elettronico, ma pare che gli uffici preposti siano in difficoltà a "replicare" a tutti i ricorrenti. Per tali ragioni gli "altri motivi" li "conserverei nella penna" per eventuali repliche – motivi aggiunti dopo aver letto gli scritti di controparte.

In disordine sparso provo a sintetizzare quello che scriverei nelle suddette repliche – motivi aggiunti.

Inapplicabilità delle sanzioni per incertezza della norma

E' una questione talmente nota a chi si occupa di contenzioso che il riferimento a norme e sentenze è pleonastico. Tuttavia, è bene precisarlo. La beffa del recupero dell'imposta DEVE essere, eventualmente, "calmierato" dalla cancellazione delle sanzioni.

Statuto del contribuente

Confesso che lo evidenzio ma non sono d'accordo nemmeno con me stesso: se si applicassero lo Statuto del contribuente e/o la legge 241/2000, il 99 per cento dei ricorsi dei contribuenti sarebbe accolto. Ci provo sempre, i Giudici nemmeno mi rispondono, sul punto. L'art. 7 Legge 212/2000 (chiarezza e motivazione degli atti), l'art. 3 L.241/1990 – motivazione del provvedimento e l'art.21 septies L.241/1990 – nullità del provvedimento, sono sempre motivazioni pertinenti.

Assenza di comportamento elusivo, nel caso in cui il beneficio dell'esenzione sia stato goduto su un solo immobile, come nella vicenda magistralmente risolta dal collega Renato Polise.

Conflitto tra norma, circolari e prassi da un lato, sentenze della Corte di Cassazione dall'altra

L'art. 13, comma 2 del d.l. 201/2011: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa» - «Per abitazione principale si intende l'immobile [...] nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono abitualmente» - «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

E' evidente che il disconoscimento dell'esenzione va applicato nel solo caso previsto dalla norma. A conforto di questa tesi, circolare e risposta a FAQ sopra riportate.

Se le residenze sono in due Comuni diversi, quindi, l'esenzione spetta a entrambi i coniugi. Le ordinanze della Corte di Cas-

saione sembrano avvicinarsi a decisioni della Sacra Rota, soprattutto per l'arcaica concezione di "nucleo familiare".

Disparità di trattamento tra famiglie legalmente riconosciute e "coppie di fatto"

E' innegabile che se un nucleo familiare, con figli e magari suocero/a nello stato di famiglia, non è unito e "sacramentato" dal matrimonio, evita di essere "bastonato" dalle recenti decisioni della Suprema Corte. Ne consegue, quindi, una disparità di trattamento e, quindi, una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Motivazioni a supporto della diversa residenza dei coniugi – ove possibile

Se ci sono reali ed effettive motivazioni alla base delle differenti residenze dei coniugi, è bene chiarirlo: studio, lavoro, assistenza a parenti ammalati, ecc.

Conclusioni

La saggezza, più che il diritto, ci fa auspicare l'intervento del Legislatore sull'intrigata vicenda. Nel frattempo, non ci resta che citare le sentenze favorevoli ai "coniugi distanziati", tra cui quella ottenuta dal professionista Renato Polise. Quanto sopra scritto ha, naturalmente, valore indicativo e non ha la pretesa dell'esclusività delle motivazioni. Concludo davvero, affermando che, premesso quanto sopra, l'unico rimedio concreto e inattaccabile, anche se non per il passato, è separarsi o divorziare. Separazione e/o divorzio per evitare l'IMU su due appartamenti. Costa un po'.

Ma in un paio d'anni si recupera la spesa.



Corriere del Commercialista

Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889 Fax 06 89281198
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale

Vincenzo Moretta

Direttore Responsabile

Giovanni Lucianelli

Comitato di Direzione

Liliana Speranza, Vincenzo Tiby, Matteo De Lise, Pier Luigi Vitelli, Fortuna Zinno

Comitato Scientifico

Achille Coppola, Immacolata Maria Lorenza Vasaturo, Francesca Giglio, Clelia Buccico, Giovanni Tomo, Arturo Capasso, Paola Coppola, Ciro Esposito, Roberto Vona, Mauro Sciarelli, Alessandro Sacrestano, Paolo Nagar, Aurelio Fedele, Maurizio Corciulo, Roberto Maglio


Hanno collaborato in questo numero:

Antonio Esposito, Michele Lo Sardo, Anna Lepre, Fabio Cecere, Gennaro Fusco, Paolo Longoni, Stefania Linguerrì, Bianca Capasso, Renato Polise, Giuseppe Pedersoli

Progetto Grafico e impaginazione:

MY WAY RH ml

Il "**Corriere del Commercialista**" è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli al n° 5231 il 24 luglio 2001



www.corrieredelcommercialista.it